



La vigilanza zoofila

L'attività di polizia giudiziaria in difesa
degli altri animali



*"...Una professionalità che è soprattutto
amore per la giustizia, per la libertà
di un popolo fatto di gente semplice
e umile, che rifiuta l'arroganza e
l'oppressione da qualunque
parte provengano."*

Ultimo

La guardia zoofila: profilo storico-giuridico

Nel nostro sistema legislativo nel settore che possiamo ricondurre alla tematica generale dell'ambiente si è sviluppata, a partire dalla nascita dello Stato unitario, una ricca serie di leggi che affidano la vigilanza anche a soggetti giuridici aventi la qualifica di guardie particolari giurate. Già l'art. 377 della L. 20 marzo 1865, allegato F, riportato all'art. 56 del R.D. 11 luglio 1913, n. 959, testo unico sulla navigazione interna attribui a "qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione" funzioni di accertamento delle relative infrazioni. Inoltre, l'art. 149 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, Regolamento per l'esecuzione del T.U. sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi affidò incarichi di vigilanza anche a "qualsiasi agente giurato dell'Amministrazione dello Stato, delle Province, dei Comuni e dei Consorzi" (cfr. Cass. 19 maggio 1938, Riv. dir. pen. 1939, p. 105 che riconosce la qualità di pubblico ufficiale per la guardia giurata di un consorzio di bonifica che sia autorizzata a elevare verbali di contravvenzioni alle norme in materia di polizia idraulica e montana).

Nel corso dei decenni i campi d'intervento delle guardie particolari giurate sono diventati sempre più numerosi: protezione degli animali (art. 7 della L. 12 giugno 1913, n. 611, provvedimenti per la protezione degli animali), foreste (art. 46 r.d. 16 maggio 1926, n. 1126, Regolamento per l'applicazione del r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e dei terreni montani), pesca (art. 30 r.d. 8 ottobre 1931, n. 1604, t.u. delle leggi sulla pesca, modificato dal r.d.l. 11 aprile 1938, n. 1183), acque (art. 217 r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, t.u. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), caccia (art. 68 r.d. 5 giugno 1939, 1016, t.u. delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia), vigilanza sulla raccolta e la vendita dei tartufi (Legge 16.12.85 n. 752), vigilanza sulla raccolta e il commercio dei funghi (DPR 14 luglio 1995, n. 376).

La legislazione regionale ha arricchito notevolmente i campi di intervento delle guardie giurate affidando loro la vigilanza in diversi settori: vigilanza ecologica, protezione della flora endemica e rara, circolazione fuoristrada, vigilanza veterinaria, protezione della fauna minore, cave, ecc.

Per la vigilanza zoofila va fatta una breve ricostruzione storica. La già ricordata legge 12 giugno 1913, n. 611, provvedimenti per la protezione degli animali, stabiliva all'art. 7, che "Le guardie nominate dalle Società protettrici degli animali saranno riconosciute come agenti di pubblica sicurezza, purché posseggano i requisiti di cui all'art. 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666. Il riconoscimento è fatto dal prefetto con speciale decreto. Il prefetto potrà altresì revocare il decreto di riconoscimento delle guardie ogniqualvolta venisse a mancare in loro taluno dei requisiti prescritti. Contro il provvedimento del prefetto è ammesso ricorso al Ministero dell'interno nel termine di giorni 30. Le guardie presteranno giuramento innanzi al pretore".

Le guardie zoofile delle "società" per la protezione degli animali erano, quindi, guardie giurate riconosciute dal Prefetto e svolgevano funzioni di agenti di pubblica sicurezza. Come vedremo, tali funzioni le hanno mantenute per un lungo periodo, 66 anni, fino al 1979.

Con il Fascismo ci fu la modifica di tutta la normativa che regolamentava il riconoscimento e le funzioni delle "associazioni per la protezione degli animali" che, di diritto, furono sciolte e ricostruite come organi provinciali dell'"Ente Nazionale Fascista per la Protezione degli Animali" (Legge 11 aprile 1938, n. 612). Tale Ente era sottoposto alla vigilanza del Ministero degli Interni e poteva "nominare guardie per la protezione degli animali" che avevano "la qualità di agenti di pubblica sicurezza". La loro nomina era soggetta all'approvazione del Ministero degli Interni. Cosa importante è che tali guardie potevano essere "volontarie o permanenti a seconda che il servizio sia gratuito o a pagamento" (art. 25 R.D. 2 maggio 1939, 1284).

Nel 1954 l'Ente per la protezione degli animali subì un altro riordino con la legge 19 maggio 1954, n. 303 "Modificazioni all'ordinamento dell'Ente Nazionale per la protezione degli animali". In pratica furono abolite quasi tutte le disposizioni emanate in epoca fascista, ma l'ordinamento delle guardie zoofile non subì modifiche.

Infine, è arrivato il Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, "Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente nazionale protezione animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato". Con questo decreto l'Enpa ha perso molte funzioni che sono passate ai Comuni, singoli o associati, ed alle Comunità montane, tra cui quelle relative alla "vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Con tale modifica, anche la figura della guardia zoofila ha subito un mutamento giuridico. L'art. 5 del DPR 31/03/79, infatti, recita: "Ferma rimanendo la qualifica di guardie giurate, le guardie zoofile aventi la qualifica di agenti di pubblica sicurezza perdono tale ultima qualifica e potranno essere utilizzate a titolo volontario e gratuito dai comuni singoli o associati e comunità montane per la prevenzione e repressione delle infrazioni dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico".

Non più, quindi, agenti di pubblica sicurezza, ma guardie giurate che "potranno essere utilizzate" dagli enti pubblici preposti, a titolo "volontario e gratuito" per i compiti di vigilanza. Questa nuova configurazione giuridica ha comportato non pochi contraccolpi all'efficacia esecutiva delle guardie dell'Enpa, svuotandole oltre che delle funzioni più importanti, anche dell'autonomia operativa; basti pensare che secondo alcune interpretazioni della norma, tali guardie possono concorrere all'accertamento degli illeciti contro gli animali solo se "utilizzate" dai comuni o altri enti locali, e non "motu proprio". Ovviamente quest'interpretazione trova il nostro totale dissenso: che senso ha avere guardie se possono agire solo su disposizione degli enti pubblici? E la salvaguardia dei beni giuridici tutelati dall'associazione dove va a finire?

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, con sentenza n. 1479 depositata il 18/11/2003 ha annullato parte di una deliberazione della Giunta Regionale ligure (n. 1568 del 20/12/2001) con la quale venivano approvate "linee di indirizzo" volte a limitare l'operatività spaziale delle guardie zoofile con competenza regionale. I giudici amministrativi hanno ritenuto illegittima e in contrasto con la Legge regionale ligure 23/2000 sul randagismo, la pretesa di subordinare l'intervento delle guardie zoofile in materia di protezione degli animali alla previa assenza di personale delle province, dei comuni e delle ASL in un determinato territorio. Il TAR, oltre a censurare l'illegittimo requisito della dimostrata carenza di personale pubblico o di volontari specializzati già a disposizione di enti pubblici ha inoltre affermato che una tale previsione "si pone in una prospettiva opposta a quella indicata dai principi comunitari e costituzionali (...) in tema di sussidiarietà verticale ed orizzontale".

Con l'entrata in vigore della legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia di animali di affezioni e prevenzione del randagismo, sono cambiate alcune cose anche per ciò che attiene le guardie zoofile. La 281, infatti, stabilisce che le regioni devono organizzare "corsi di aggiornamento o formazione per il personale delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali addetto ai servizi di cui alla presente legge nonché per le guardie zoofile volontarie che collaborano con le unità sanitarie locali e con gli altri enti locali", (art. 3, comma 4, lett. b. L. 281/91). Non è specificata l'Enpa, ma si parla di "guardie zoofile volontarie" in senso lato. Anche la legge sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio -meglio conosciuta come legge sulla caccia-, la legge n.° 157 dell'11 febbraio 1992, parla di "guardie zoofile" in genere. In particolare, all'art. 27, comma 2, affida la vigilanza "altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali". Sulla stessa scia si pone il Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 "Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto", che all'articolo 13, comma 3, afferma "Ferma restando la competenza generale del Comune a vigilare sul rispetto delle norme di protezione degli animali anche tramite le guardie zoofile delle associazioni di volontariato...". Tali disposizioni di legge prevedono, quindi, una pluralità di soggetti associativi che possono svolgere questa particolare attività di vigilanza che, per la prima volta, non è più demandata "monocraticamente" a un unico sodalizio.

Sono diverse le Regioni che, in armonia con tale principio, hanno previsto e disciplinato le funzioni di guardia zoofila volontaria. Il riferimento è quasi sempre la "legge sul randagismo" all'inter-

no della quale sono state inseriti appositi articoli sulla vigilanza zoofila. Le varie leggi regionali prevedono, perlopiù, sempre lo stesso iter: le associazioni iscritte all'albo regionale delle associazioni animaliste, possono chiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina a guardia zoofila volontaria per i propri aderenti. In alcune regioni, però, è previsto anche il riconoscimento a guardia particolare giurata con decreto rilasciato dalla prefettura, in altre è richiesta la frequenza di un corso di formazione e il superamento del relativo esame.

La riforma della legge 189/04

Il comma 2 dell'articolo 6 (Vigilanza) della legge 189/04 recita: "La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute".

L'articolo in esame fa riferimento alle *"guardie particolari giurate"* che svolgono la vigilanza *"ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale"*. Ciò vuol dire innanzitutto che tali soggetti sono guardie giurate riconosciute a tutti gli effetti dalle Prefetture e che, senza la possibilità di equivoci ed interpretazioni forvianti, nell'esercizio delle loro attività svolgono funzioni di polizia giudiziaria.

Per capire la portata innovativa di questo dispositivo, bisogna ricordare la querelle che ha sempre animato la questione relativa alla possibilità o meno per le guardie zoofile volontarie (ma anche delle guardie venatorie volontarie) di esercitare funzioni di polizia giudiziaria. La giurisprudenza, così come i pareri delle Procure, ha creato uno scenario "a macchia di leopardo": a fronte di una sentenza favorevole vi erano altre negative, i pareri favorevoli dei procuratori spesso non venivano confermati dai giudici di merito, sono state emanate circolari del Ministero dell'Interno che negavano l'attribuzione di tali funzioni, alcuni ricorsi ai Tribunali Amministrativi sono stati vinti, altri persi, insomma vi era una situazione di incertezza giuridica che oltre ad incidere negativamente sull'operato delle guardie, le esponeva a seri rischi penali. La nuova legge ha fatto chiarezza riconoscendo finalmente le funzioni di p.g.

Secondo il Ministero dell'Interno, le guardie particolari giurate nominate ai sensi della 189/04 svolgono le funzioni di polizia giudiziaria "ope legis" poiché la legge "riconosce alle medesime l'esercizio delle relative funzioni. Si ritiene, inoltre, che detti soggetti assumano la qualità di ufficiali o agenti di p.g. a seconda delle disposizioni ricevute dell'Autorità Giudiziaria competente." (Circolare Ministero dell'Interno n.° 200510150927511795 del 15/10/2005).

Qualcuno ha letto l'inciso *"con riguardo agli animali d'affezione"* come un volere limitare l'operato delle guardie volontarie alla sola vigilanza su "cani e gatti". Ma a ben vedere ciò non è vero. Innanzitutto per animali d'affezione (o da compagnia) non si intendono solo "cani e gatti". L'Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, all'art. 1, comma 2, dà questa definizione di animale da compagnia: *"ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità."* Questa definizione riprende a grandi linee quella della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987: *"Per animali da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia."*

Nel "Dizionario di Etologia", diretto dal Prof Mainardi, troviamo questa definizione di "animali da compagnia": *"Animali che vivono a stretto contatto con l'uomo, in condizioni di domesticità e che hanno stabilito con lui particolari rapporti sociali indipendentemente dall'utilità per l'uomo offerta"*

dall'animale." ⁽¹⁾

Le interpretazioni tese a limitare la categoria di animali d'affezione ai soli cani e gatti nascono da una pedissequa lettura della Legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo". Secondo queste interpretazioni, poiché all'articolo 2, "Trattamento dei cani e di altri animali di affezione", sono citati solo cani e gatti, la categoria di animali d'affezione è limitata solo a queste specie. Si tratta di un'interpretazione fuorviante, poiché a ben vedere in tutta la L. 281 non compare una definizione compiuta e precisa di animali d'affezione. Il fatto che vengono citati solo cani e gatti non vuol dire che solo questi appartengono agli animali d'affezione. Se nella legge 281/91 manca una definizione precisa di animali d'affezione, di contro nel già citato Accordo Stato-Regioni c'è un'equiparazione tra animali d'affezione e animali da compagnia, poiché per questi si intende "ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione...".

Un animale d'affezione è un animale domestico tenuto per il piacere di averlo piuttosto che per motivi di lavoro o economici. Si tratta di animali tenuti per compagnia, per la loro bellezza, per la loro affettuosità o per il canto, oppure solo perché affascina per il loro modo di essere. Anche se i più popolari sono i cani e i gatti, rientrano tra questi anche conigli, furetti, porcellini d'India, criceti, gerbilli, ratti e topi, ma anche pesci, uccelli, rettili, anfibi e perfino insetti. I *pet* (animali domestici da compagnia) appartengono sempre di più a specie diverse. Nelle case italiane vivono quasi 16 milioni di pesci "da acquario" e più di 12 milioni di canarini. Ma anche mezzo milione di roditori e quasi un milione e mezzo fra serpenti, tartarughe, iguane e altri animali. Dilaga, inoltre il fenomeno della fauna esotica "casalinga". Secondo l'Eurispes, quasi tremila italiani possiedono un felino esotico (leoni, pantere, tigrotti e leopardi).

Ricapitolando, a nostro avviso gli *animali d'affezione* o da compagnia sono tutti quelli che, indipendentemente dalla specie o dalla classe e dalle modalità di detenzione, vivono un rapporto diretto con l'uomo che li tiene per compagnia o affetto, dal quale dipendono per la loro sopravvivenza e che per il quale possono svolgere anche attività utili. Ma non solo, sono "animali d'affezione" anche quelli che, pur non essendo ancora in condizione di domesticità, tipo quelli importati o catturati, sono *destinati* a essere tenuti dall'uomo a scopo amatoriale, affettivo o ornamentale. Se un animale appartenente alla fauna selvatica come, tanto per fare un esempio, il classico cardellino rinchiuso in gabbia, è tenuto dall'uomo a scopo affettivo o ornamentale, rientra tra gli "animali d'affezione", pur mantenendo sotto il profilo giuridico anche lo status di fauna selvatica, in quanto a determinare la sua appartenenza agli "animali d'affezione" non è la sua specie, ma le finalità della detenzione. Pur con le dovute differenze, e distinguendo bene i vari aspetti soprattutto per ciò che attiene i regimi autorizzativi e le implicazioni in ordine al commercio di animali di cui, è superfluo dirlo, si auspica la fine, per ciò che attiene la definizione di "animali d'affezione", è la stessa cosa avere un gatto, un pesciolino rosso, una tartaruga o un'ara macao, purché ci siano le condizioni necessarie e la loro detenzione sia motivata da ragioni affettive o per compagnia. Non si tratta, quindi, solo di "cani e gatti"!

Non solo. L'articolo in questione dice "con riguardo agli animali d'affezione", e non "esclusivamente", "solo" o "limitatamente" agli animali d'affezione. È vero che, seguendo un'interpretazione letterale, "con riguardo", significa "relativamente a", ma è anche vero che può significare "con cura", "con attenzione", "con riguardo", appunto. A noi sembra che il legislatore abbia voluto riservare una maggiore attenzione agli animali d'affezione, ma con ciò senza togliere la dovuta considerazione per gli altri animali, altrimenti non si capisce perché sono richiamate espressamente le "altre norme relative alla protezione degli animali", posto che nel nostro ordinamento, le altre norme relative alla "protezione degli animali" non si riferiscono agli "animali d'affezione", ma riguardano materie diverse e diversi "tipi" di animali: "protezione degli animali durante il trasporto", "protezione degli animali nei trasporti internazionali", "protezione degli animali negli allevamenti", "protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento", "protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali",

"protezione delle galline ovaiole in batteria", "protezione dei vitelli", "protezione dei suini", "protezione della fauna selvatica omeoterma". A questo proposito bisogna ricordare, e questo è molto significativo, che proprio l'unica legge nazionale relativa agli animali d'affezione, la legge 281/91, non richiama nel titolo la parola "protezione", ma un generico "in materia di animali di affezione". Se il legislatore avesse voluto limitare la vigilanza delle guardie volontarie ai soli animali d'affezione, lo avrebbe espressamente previsto e non avrebbe richiamato le altre norme sulla protezione degli animali, come invece ha fatto. Gli unici limiti specificamente previsti sono quelli "dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina", i quali indicano l'ambito d'intervento della guardia: (es. vigilanza zoofila, alieutica, venatoria, campestre, ecc.) e non altro.

Anche se ideologicamente poco animalista, secondo noi "con riguardo" va letto come una raccomandazione a vigilare con maggiore riguardo sul benessere degli animali d'affezione e non come un divieto di occuparsi anche degli altri. Se così non fosse, avremmo il paradosso che soggetti addetti alla vigilanza, con la facoltà di esercitare poteri autoritativi e certificativi, avrebbero la possibilità di svolgere appieno le loro funzioni solo nei casi riguardanti alcuni animali, mentre per altri no, pur essendo identico l'ambito operativo e uguale la normativa applicata. Tanto per fare un esempio, si potrebbe avere il caso paradossale in cui nel corso di un controllo presso una cascina, nella stessa operazione, nelle stesse condizioni di tempo e di luogo, nello stesso contesto, con gli stessi attori, un illecito penale riguardante un animale - un cane a catena corta che presenta lesioni - potrebbe essere legittimamente accertato dalle guardie volontarie, mentre un caso analogo relativo ad un altro tipo di animale - galline ferite ammassate in una gabbia stretta - no. È ovvio che una simile situazione, oltre a essere illogica potrebbe, in astratto, esporre le guardie operanti ad una severa censura penale per non avere accertato un fatto costituente reato, posto che oltre ad essere pubblici ufficiali, svolgono anche funzioni di polizia giudiziaria.

Su questo punto bisogna registrare la pronuncia del TAR Umbria in merito ad un ricorso presentato dal WWF contro un provvedimento di diniego da parte della Prefettura alla richiesta di rinnovo del decreto di approvazione presentato da una guardia giurata volontaria. Nella sentenza si legge: il riesame del provvedimento impugnato dovrà essere effettuato anche alla luce della sopravvenuta L. n. 189 del 20 luglio 2004 (pur invocata dalla difesa della ricorrente); ciò, al fine di verificare l'attuale possibilità ed anche l'attuale opportunità di rilasciare un'autorizzazione di polizia come quella di specie (che comporta l'acquisizione di una qualifica di rilevanza anche penale ex artt. 55 e 57 c.p.p.), tenuto conto (fra l'altro) non solo e *non tanto dei compiti di vigilanza riferiti agli "animali di affezione" ma anche dei più generali compiti di vigilanza che detta legge prevede per assicurare il divieto di maltrattamento degli animali.* (Sentenza TAR Umbria n. 193 del 27 aprile 2005). Non solo animali d'affezione, quindi, ma anche vigilanza in senso lato per prevenire e reprimere i maltrattamenti agli animali.

Un'altra considerazione da fare in merito alle funzioni e ai limiti dell'azione delle guardie nominate in base alla legge in questione, è questa: *L'articolo 6 della L. 189/04 non abroga o modifica le disposizioni in materia di vigilanza previste da altre leggi o decreti.* Se una guardia svolge attività di vigilanza zoofila, venatoria, ittica o ambientale in base alle relative normative di riferimento, mantiene intatte tali funzioni, alle quali, dopo il rilascio di apposito decreto prefettizio, o dopo l'"aggiunta" sul decreto già esistente, si possono aggiungere le funzioni previste dalla nuova legge. *La nuova legge istituisce nuovi soggetti addetti alla vigilanza,* diversi da quelli previsti da altre normative, e non limita o modifica le leggi che regolano lo svolgimento della vigilanza per altri settori, inclusa quella zoofila.

In merito ai soggetti abilitati a svolgere le funzioni di vigilanza in base alla L. 189/04 il Ministero dell'Interno "ritiene che le guardie particolari giurate in argomento, debbano intendersi quelle appartenenti alle associazioni protezionistiche e zoofile definite come tali da leggi statali e/o regionali. Rientrano, pertanto, nell'ambito delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute destinate della suddetta normativa, oltre all'ENPA e a quelle "regionali", le associazioni deputate alla vigi-

lanza venatoria previste dalla legge statale sulla caccia, le quali sono evidentemente titolari di un generale interesse finalizzato alla tutela degli animali in senso lato." (Circolare Ministero dell'Interno n.° 200510150927511795 del 15/10/2005).

L'art. 133 e segg. del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) consente a chi ne ha interesse di nominare G.P.G. da destinare a specifici compiti di vigilanza, limitatamente alle competenze e al territorio nel quale l'Ente richiedente intende espletare tale particolare funzione. Il decreto di nomina rilasciato dal Prefetto costituisce titolo di Polizia. Il summenzionato articolo 6 della 189/04 consente alle associazioni riconosciute di chiedere la nomina di Guardie Particolari Giurate, nominate con apposito decreto rilasciato dal Prefetto, addette alla vigilanza sul rispetto delle norme relative alla protezione degli animali.

La G.P.G. così nominata può esercitare la vigilanza sui beni che nel decreto stesso sono indicati e in quel momento il decreto, che è un titolo di polizia, attribuisce alla G.P.G. la legittimità a svolgere funzioni pubbliche. In quanto Pubblico Ufficiale, la guardia particolare giurata dovrà sottostare agli obblighi, ai poteri e ai doveri che discendono dai codici vigenti e dalle leggi. La Vigilanza sull'attività della Guardia è svolta dal Questore della Provincia di appartenenza che approva, integra o modifica l'Ordine di Servizio proposto dall'associazione o dall'istituto da cui dipende la Guardia.

La guardia zoofila volontaria come pubblico ufficiale

La nomina avviene, quindi, con un atto pubblico, costituito da un decreto del prefetto della provincia nel quale si manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione di incaricare alcuni soggetti ad esercitare funzioni di vigilanza e quelli che in diritto si definiscono "poteri autoritativi". Il tenore della formula usata dalla legge 189/04 è chiaro in tal senso: "la vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata...". La parola usata, "vigilanza", associata alle attività di polizia giudiziaria, implica necessariamente lo svolgimento di pubbliche funzioni. Le guardie volontarie nominate ai sensi della 189/04, hanno il compito di vigilare e far osservare disposizioni di legge che prevedono sanzioni penali e pertanto la loro funzione ha una natura squisitamente pubblicistica. Esse, infatti, esplicano un servizio disciplinato da norme di diritto pubblico, nel cui ambito sono conferiti poteri di accertamento delle violazioni di disposizioni in materia di tutela penale degli animali e di redazione dei relativi atti. I requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata "pubblica" ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti. È indubbio che la facoltà di accertare violazioni punite da sanzioni penali, rientra a pieno titolo tra l'esercizio di "funzioni pubbliche".

In tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di "poteri autoritativi" non soltanto i "poteri coercitivi", ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico - di diritto privato - rispetto all'autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel concetto di "poteri certificativi" tutte quelle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 7958/1992 del 11-07-1992).

L'art. 357 del codice penale dà la seguente definizione di *pubblico ufficiale*: "Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".

La qualifica di pubblico ufficiale prescinde da un rapporto di dipendenza con lo Stato o con un altro ente pubblico, rilevando soltanto che l'attività svolta sia regolata e disciplinata da norme di

diritto pubblico, per cui detta qualifica deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, concorrono a formare ovvero a manifestare la volontà della pubblica amministrazione, esercitando, per esempio poteri certificativi (cfr. Cass. pen., V Sez., sentenza 27 marzo-12 giugno 2003, n.° 25509).

La qualifica di pubblico ufficiale, secondo l'attuale formulazione dell'art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi (cfr. Cass. pen., VI Sez., massima 7972/1997 del 26-08-1997).

Alla guardia zoofila volontaria va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., in quanto essa è chiamata dall'ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statale con riguardo alla tutela degli animali, e nell'esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli.

Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all'attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 12329/1990 del 13-09-1990).

La legge 26 aprile 1990 n. 86 (artt. 17 e 18), sostituendo gli artt. 357 e 358 del c.p., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di "pubblico ufficiale" e "incaricato di pubblico servizio", ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti "in nuce" nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p.) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale-oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell'ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell'incaricato di pubblico servizio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7234/1991 del 05-07-1991).

Anche la guardia zoofila che agisce su disposizione o su incarico dell'Ente Locale, o in virtù di disposizioni previste da legge regionali svolge un ruolo pubblico, perché è pubblico ufficiale non solo chi con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l'attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 6767/1985 del 05-07-1985).

Ai sensi dell'art. 357 c.p., la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 7958/1992 del 11-07-1992).

La norma in esame va interpretata nel senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi, come il redigere atti di polizia giudiziaria, oppure, in alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, come la facoltà, ad esempio, di certificare che nel corso di un controllo ad un canile non sono state accertate violazioni di carattere penale o amministrativo, e non nel senso della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente autoritativi e certificativi.

In generale, l'elemento caratterizzante della qualità di pubblico ufficiale è quello dell'esistenza del potere pubblico autoritativo in senso lato, del quale, in sostanza, fa parte anche il potere certificativo. L'esistenza di quest'ultimo non necessariamente deve essere prevista in maniera esplicita, ben potendo risultare dalla natura dell'atto posto in essere, in relazione ai fini dello stesso (cfr. Cass. pen., V Sez., massima 8423/1992 del 28-07-1992).

Il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ha il potere di redigere atti pubblici che fanno piena prova fino a querela di falso. Ai sensi dell'art. 2699 cod. civ. l'atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto è formato. L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2700, cod. civ.). I verbali e gli atti delle guardie volontarie costituiscono atto pubblico, muniti di speciale forza probatoria. La denuncia che viene inviata all'autorità giudiziaria non è una semplice missiva di un privato cittadino ma costituisce un documento che fa piena prova di quanto l'agente asserisce essere avvenuto in sua presenza (Cass. civ., sez. unite, 25 novembre 1992, n. 12545, Sorrentino c. Ministero del tesoro; per lo specifico caso dei verbali delle guardie venatorie volontarie, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 1988, n. 3670).

"Occorre, tuttavia, fare una precisazione importante. Lo speciale valore probatorio si riferisce soltanto ai fatti dei quali il pubblico ufficiale riferisce e non anche alle supposizioni o valutazioni o giudizi o apprezzamenti espressi nell'atto. Così, ad esempio, il verbale di una infrazione venatoria fa pubblica e piena prova della presenza del contravvenuto in un certo luogo e in un certo momento, ma non anche della distanza di tale luogo rispetto a strade o case se questa distanza non è stata misurata ma è stata valutata in modo approssimativo, secondo l'impressione del verbalizzante. La speciale forza probatoria dell'atto pubblico redatto dalla guardia venatoria, nelle parti che fanno pubblica fede, può essere vinta, dal soggetto contravvenuto, soltanto proponendo la querela di falso: non sono sufficienti le testimonianze in contrario, ma occorre, in apposita sede giudiziale, dimostrare specificamente che l'agente ha mentito. La falsità di quanto riferito nel verbale di accertamento è punita come delitto, a titolo di falso ideologico."⁽²⁾

Stabilito questo, è opportuno vedere i limiti di legge entro i quali l'azione di un pubblico ufficiale con funzioni di polizia giudiziaria, come una guardia zoofila volontaria, è lecita.

Poteri e compiti delle guardie zoofile volontarie

La guardia volontaria, riconosciuta ai sensi dell'art. 6, c.2 della 189/04 riveste, nell'esercizio delle sue funzioni, la qualità di pubblico ufficiale, e svolge funzioni di polizia giudiziaria.

Occorre però fare chiarire la differenza tra *funzioni* e *qualifica* di polizia giudiziaria. Le *funzioni* sono temporanee ed esse vengono svolte quando la guardia giurata volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si trova in presenza di un reato. Tali funzioni cessano con l'espletamento delle attività e degli atti necessari ad accertare il reato. La *qualifica* è, invece, permanente ed è data a quei soggetti che in modo continuo svolgono attività di polizia. La qualifica è condizione permanente e va oltre l'orario di servizio e il configurarsi di reati.

L'attività di polizia giudiziaria delle guardie volontarie, può essere tripartita in attività *preparatoria*, diretta all'acquisizione della notizia criminis e alla relativa comunicazione all'Autorità competente; *sussidiaria*, finalizzata alla conservazione dello stato dei luoghi e delle cose; *sostitutiva*, quando è esercitata in via d'urgenza con uso dei poteri autoritativi, o diretti al sequestro penale di cose e/o animali.

Ma vediamo in concreto quali sono questi compiti. Nell'esercizio delle sue funzioni, la guardia zoofila volontaria, in quanto pubblico ufficiale incaricato di accertare determinati reati e illeciti

amministrativi, può legittimamente chiedere i documenti di riconoscimento ad una persona che per motivi di servizio è opportuno identificare (il proprietario del cane non tatuato, colui che ha abbandonato un gatto, ecc.); può e deve procedere alla stesura dei relativi atti e verbali, e può adottare tutte quelle procedure ritenute idonee per far osservare la normativa di propria competenza (ad esempio, intimare al proprietario di togliere il cane da una oggettiva e concreta detenzione di estrema cattività, chiedere l'intervento del Servizio Veterinario per quanto di competenza, ecc.).

Le funzioni di polizia giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 55 del codice procedura penale, la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. La p.g. svolge, altresì, ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Tali funzioni sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale (art. 326 c.p.p.). Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa (art. 327 c.p.p.). Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari (art. 329 c.p.p.).

Prima che il p.m. assuma la direzione delle indagini, ossia prima che abbia ricevuto la comunicazione di notizia di reato dalla p.g., o pur avendola ricevuta, non abbia ancora impartito direttive, la p.g. ha ampi poteri destinati alla assicurazione delle fonti di prova, potendo raccogliere ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del responsabile.

Le guardie giurate volontarie delle associazioni svolgono, ai sensi del summenzionato articolo 6 della L. 189/04 funzioni di polizia giudiziaria e pertanto:

prendono notizia dei reati contro gli animali di propria iniziativa o ricevendo notizia di un reato di propria competenza da terze persone. Esse hanno l'obbligo di ricevere notizie relative ai soli reati di propria competenza. Non possono ignorarle e devono obbligatoriamente comunicarle per tempo all'Autorità Giudiziaria. Acquisita la notizia di reato, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

impediscono che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori bloccando il proseguimento degli stessi e interrompendo la situazione antiggiuridica in atto. Le guardie volontarie non possono limitarsi all'identificazione dell'autore di un fatto-reato, ma devono ripristinare la situazione *ante delictum*, utilizzando gli strumenti e le procedure necessarie previste dal codice di rito;

ricercano gli autori dei reati di loro competenza. Una volta avuta notizia di un reato, le guardie volontarie devono attivarsi anche per risalire all'autore e identificarlo, utilizzando i tradizionali stru-

menti usati dalla p.g. a tale scopo;

compiono gli atti necessari per assicurare le fonti di prova assicurando, nell'immediatezza degli accertamenti sull'illecito penale, le cose e le tracce pertinenti il reato che possono costituire una prova o che del reato sono il prodotto o il profitto. Esse devono curare che le tracce o le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del p.m. Esse compiono gli accertamenti e i rilievi necessari sullo stato dei luoghi e delle cose. Il che significa che possono effettuare rilievi fotografici, riprese video, misurazioni, ecc. Le guardie zoofile, in qualità di agenti di polizia giudiziaria, "potrebbero, in teoria e limitatamente a casi particolarissimi, effettuare perquisizioni personali e domiciliari. Le perquisizioni di polizia (art. 354 c.p.p.) sono, per disposizione che risponde ad un principio di libertà del cittadino garantito dalla Costituzione, consentite nei solo casi di flagranza di reato, devono essere eseguite dai soli ufficiali di polizia giudiziaria e sono permesse per un unico scopo: quello di ricercare addosso alla persona dell'indagato o in un determinato luogo cose o tracce pertinenti al reato che si abbia fondato motivo di ritenere che vi esistano e che, nel ritardare gli accertamenti, potrebbero essere cancellate o disperse. L'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale autorizza anche ai semplici agenti di polizia giudiziaria (quali le guardie volontarie) a procedere a perquisizioni allorché, oltre alle suddette condizioni, ricorrano ragioni di particolare necessità ed urgenza. L'estrema delicatezza di questo atto impone di considerarlo come una extrema ratio alla quale ricorrere unicamente in presenza di situazioni che lo rendono effettivamente necessario ed indifferibile, tanto per l'oggettiva gravità quanto per l'evidenza della probabilità che le prove da assicurare alla giustizia vengano perdute. Della perquisizione deve essere redatto uno specifico verbale, da trasmettere senza ritardo e, comunque, non oltre le 48 ore, al Procuratore della Repubblica per l'eventuale convalida. Il soggetto che subisce la perquisizione ha diritto di farsi assistere da una qualsiasi persona di sua fiducia".

⁽³⁾ La perquisizione personale o locale è ammessa nel caso di flagranza di reato o di evasione quando vi è il fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso. Trattandosi di un tipico atto "a sorpresa", il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha la facoltà di assistere alla perquisizione, ma non ha il diritto di essere preavvisato. Può essere chiamato dalla persona interessata nel momento in cui inizia la perquisizione, senza che ciò comporti ritardo nelle operazioni.

La perquisizione è un mezzo di ricerca della prova, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Il presupposto giuridico è che a monte sia stato consumato un reato. È da considerarsi non legittima e arbitraria la perquisizione fatta in assenza di reato o per verificare se sia stato commesso un reato: la perquisizione deve essere fatta dopo l'accertamento del reato e non prima.

Le guardie volontarie, nello svolgimento delle loro funzioni di p.g. possono anche effettuare sequestri. Le Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al già ricordato articolo 113 "Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria" stabiliscono che "Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354 commi secondo e terzo del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria". Perquisizione e sequestro, appunto. Il sequestro "al pari della perquisizione, è mezzo tipico di ricerca della prova e la deroga rispetto alla regola generale, secondo cui è disposto con decreto motivato dall'autorità giudiziaria, ha per oggetto esclusivamente il corpo del reato e le cose a questo pertinenti. Corpo del reato può essere lo strumento usato per commetterlo (l'arma per uccidere), l'oggetto materiale di esso (la cosa danneggiata), il prodotto (le monete falsificate, la sostanza stupefacente che si voleva cedere), la tracce (il fango rimasto attaccato alle scarpe, le cose smarrite sul luogo); sono pertinenti ad esso cose come abiti indossati dalla vittima o dall'autore sospetto del reato. Al pari della perquisizione in

sequestro operato dalla polizia giudiziaria ha carattere provvisorio e perde efficacia se non viene tempestivamente convalidato dal pubblico ministero. Perciò del sequestro deve essere redatto verbale, di cui copia è consegnata alla persona cui le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque entro 48 ore, al pubblico ministero, che nelle 48 ore successive deve procedere alla convalida con decreto motivato; altrimenti è disposta l'immediata restituzione. Contro il decreto di convalida è ammessa la richiesta di riesame, secondo una speciale procedura. Come per le perquisizioni, è consentito al difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini di presenziare al sequestro ed agli atti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, ma non ha il diritto di essere preventivamente avvisato".⁴

Ribadiamo *la necessità di essere molto cauti e prudenti nel decidere di eseguire provvedimenti quali la perquisizione e il sequestro*. Si tratta di atti molto delicati e consigliamo vivamente, laddove ricorrano le circostanze, di chiedere l'intervento di un ufficiale di p.g. appartenente a una forza di polizia. Si ricorda che l'art. 609 c.p. "Perquisizione e ispezione personali arbitrarie" punisce con la reclusione fino ad un anno il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o una ispezione personale.

raccogliono quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale, ovvero procedono all'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, possono ricevere da questi dichiarazioni spontanee, possono procedere all'identificazione delle persone che sono a conoscenza dei fatti e che possono riferirne in qualità di testimoni e possono assumere da costoro informazioni sommarie.

Ai sensi dell'art. 349 c.p.p., la polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini si può procedere anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161 c.p.p. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66. Se la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini o le persone in grado di riferire rifiutano di farsi identificare ovvero forniscono generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenere la falsità, la polizia giudiziaria le accompagna nei propri uffici e ivi le trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione. Ovviamente è opportuno che le guardie zoofile, nel momento in cui si ravvisa la necessità di procedere all'identificazione di un soggetto, chiedano l'intervento di una forza di polizia, poiché le disposizioni di cui all'art. 349 c.p.p. richiedono l'adozione di delicate procedure a garanzia delle persone coinvolte, e presuppongono la disponibilità di strutture e mezzi che solo un organo di polizia può avere.

Tutte le attività delle guardie volontarie devono essere documentate. In particolare l'art. 357 del c.p.p. "Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria" stabilisce che la polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- c) informazioni assunte, a norma dell'art. 351;
- d) perquisizioni e sequestri;
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
- f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'art. 373. La documenta-

zione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato. Ovviamente alcune di queste attività sono di competenza esclusiva degli ufficiali di p.g. e non anche degli agenti.

I verbali sono formati da tre parti: *apertura*, *preambolo* e *contenuto del verbale*.

Apertura:

- verbale di (sequestro, sommarie informazioni, perquisizione, ecc.);
- generalità complete della persona interessata, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, professione o occupazione abituale, stato civile (dati da verificare attraverso controllo di un documento di identità i cui estremi devono essere riportati nel verbale);
- indicazione del reato o del motivo per il quale si procede alla stesura del verbale (sottoposto ad indagine per maltrattamento di animali, uccisione di animale, ecc).

Preambolo:

- l'anno, il mese, il giorno e l'ora;
- il luogo dove viene redatto il verbale;
- qualifica, cognome e nome del verbalizzante e di chi eventualmente lo coadiuva, nonché il nucleo guardie di appartenenza;
- chiusura del preambolo con la seguente formula: "riferisce quanto segue".

Contenuto del verbale:

- data, ora e luogo in cui si è verificato il fatto descritto;
- descrizione obiettiva e imparziale dei particolari del fatto, così come si sono svolti nel tempo, senza omettere nulla;
- descrizione delle operazioni e degli atti compiuti;

Prima della firma del verbale da parte del soggetto coinvolto bisogna pretendere la lettura dell'atto. Procedere, infine alla sottoscrizione del verbale tenendo presente che se è composto da più fogli, ciascuno di essi deve essere firmato dai verbalizzanti e dalla persona interessata. Se questi non è in grado di firmare o non lo vuole fare, deve esserne fatta menzione nell'atto. Il verbale non deve contenere abrasioni o cancellature, né spazi vuoti. Quando è necessario apportare variazioni o correzioni, queste devono essere fatte mediante postille. ⁽⁵⁾

Le funzioni di polizia amministrativa

Il penultimo comma dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n.° 689 (modifiche al sistema penale), stabilisce che "all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria". Le guardie zoofile volontarie, come già detto, svolgono funzioni di polizia giudiziaria e pertanto sono titolari dei poteri previsti all'art. 13, primo e secondo comma della legge 689/81.

In pratica le guardie zoofile per l'accertamento delle violazioni amministrative di rispettiva competenza, possono:

a) *assumere informazioni*.

Non sarebbe sbagliato parlare di attività *investigativa sui generis*, che si concretizza nella raccolta di notizie, dati, fatti, circostanze, e in generale di tutte quelle conoscenze che possono concorrere alla formazione di *informazioni* utili per l'accertamento delle violazioni amministrative di propria competenza. Ovviamente l'assunzione di informazioni non deve travalicare i limiti imposti dalla normativa. È bene ricordare che si tratta di accertamenti amministrativi e non penali, le informazioni possono servire per individuare gli autori di una determinata violazione amministrativa, ma non assumere valore probatorio per un eventuale procedimento penale connesso. Gli agenti accertatori possono interrogare testimoni della violazione amministrativa, chiedere chiarimenti alle persone infor-

mate, possono eseguire ricerche documentali negli archivi, farsi rilasciare originali o fotocopie di atti. "È da ritenersi che nel raccogliere informazioni gli accertatori possano «interrogare» lo stesso trasgressore, posto che le garanzie relative alla presenza del difensore all'interrogatorio sono imposte solo in relazione agli illeciti che costituiscono reato; mentre, d'altra parte, all'atto della contestazione della violazione gli accertatori hanno l'obbligo di inserire nel verbale le dichiarazioni giustificative rese dal contravvenuto".⁽⁶⁾

b) *procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora.*

Si tratta della possibilità di esercitare funzioni molto delicate che richiedono massima prudenza e cautela. Innanzitutto bisogna chiarire il concetto di "*ispezione*", che erroneamente e spesso è confuso con quello di "*perquisizione*". L'*ispezione* va intesa come attività di controllo finalizzata alla verifica di determinate situazioni in atto e all'eventuale presenza di cose la cui detenzione integra una violazione amministrativa. La *perquisizione*, invece, è un mezzo di ricerca della prova dell'ambito penale, disposto qualora vi sia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato o cose pertinenti al reato, o che tali cose si trovino in un determinato luogo. Nel corso dell'*ispezione*, il pubblico ufficiale si deve limitare al "controllo visivo" della situazione e non può procedere alla ricerca di cose, rovistando, ad esempio, in cassetti, armadi, ecc. L'*ispezione* consente all'agente di "osservare", ma non di "cercare", può "vedere", ma non "frugare". Nel corso di un controllo in un allevamento, ad esempio, la guardia zoofila che procede ad un'*ispezione*, può chiedere cosa contiene un armadietto chiuso, può chiedere al responsabile della struttura di aprirlo, ma non può procedere alla sua apertura in caso di diniego. In ogni caso l'*ispezione* deve avvenire senza danno a cose e persone e nei luoghi diversi dalla "*privata dimora*". Rientrano nel concetto di privata dimora non solo le abitazioni, gli uffici, i garage, ma qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell'utilizzo, come il cortile, l'orto, il terrazzo, ecc. Ancora, è "*privata dimora*" il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa. Un negozio di animali, ad esempio, è luogo aperto al pubblico nella parte destinata alla vendita e al rapporto con i clienti, ma è "*privata dimora*" nella restante parte "chiusa", come il retrobottega o il deposito. Infine, ricordiamo che l'autoveicolo è considerato come un'estensione dell'abitazione e come luogo privato dal quale l'avente diritto può escludere lecitamente i terzi. La guardia zoofila nell'esercizio delle sue funzioni deve prestare particolare attenzione al fine di evitare un'eventuale violazione di domicilio.

c) *fare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica.*

Si tratta di operazioni finalizzate all'accertamento delle violazioni amministrative e che possono essere utilizzate come prova della violazione. È legittima, quindi, la condotta della guardia zoofila che fotografa, nel corso di un controllo in un negozio, gabbie non a norma contenenti animali in violazione delle disposizioni comunali o regionali, perché tale operazione è finalizzata all'accertamento di un illecito di propria competenza. La norma in esame dà agli operatori un largo margine operativo, e consente di effettuare qualsiasi "operazione tecnica" ritenuta utile al fine del procedimento, come rilievi planimetrici o topografici, metrature, ecc. Per quanto riguarda i "rilievi fotografici" bisogna stare attenti a non commettere interferenze illecite nella vita privata: a tutela della c.d. privacy, o riservatezza personale, l'art. 615 bis c.p. sanziona penalmente la condotta di chi, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata che si svolge nell'abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi.

d) *procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.*

Le guardie zoofile, tra le altre cose, sono incaricate di accertare fatti che costituiscono violazione amministrativa e possono quindi adottare, nei limiti e nei casi previsti dalla legge, provvedimenti

tesi ad impedire che la violazione possa determinare conseguenze più gravi o che il suo frutto o i mezzi usati per commetterla si disperdano. Un esempio può essere costituito dalla violazione di uno dei divieti previsti dalle legge regionali che, in alcuni casi, stabiliscono una sanzione anche amministrativa per fatti che possono costituire reato (a titolo esemplificativo possiamo citare i divieti di "incrudelire gli animali con fruste, pesi e finimenti", o "la somministrazione di farmaci" senza autorizzazione" stabiliti dalla legge Regionale della Campania n.° 16/01, e le prescrizioni relative agli imballaggi per il trasposto degli animali che devono escludere "ogni sofferenza", previste dalla Legge Regionale del Lazio 34/97. A tali precetti sono collegate sanzioni amministrative). È opportuno ricordare che in tali casi si realizza un concorso tra reato e violazione amministrativa prevista dalla legge regionale secondo quello che in dottrina viene definito "un rapporto di specialità bilaterale per aggiunta" che dà luogo ad un concorso formale effettivo e non soltanto apparente di norme. La guardia zoofila che accerti un tale fatto ha non solo l'obbligo di informare l'Autorità Giudiziaria per quanto di competenza, ma anche di accertare la violazione amministrativa prevista, e nel fare questo può adottare la misura cautelativa del sequestro amministrativo delle cose usate per commettere la violazione, tipo la frusta, i pesi o gli imballaggi utilizzati. Ovviamente tali "cose" devono rientrare tra quelle per la quali è prevista la confisca obbligatoria o facoltativa ai sensi dell'art. 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689: "Le autorità stesse possono disporre la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e debbono disporre la confisca delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose suddette appartengano a una delle persone cui è ingiunto il pagamento. È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento".

Appare opportuno soffermarsi sull'istituto della confisca. La confisca amministrativa può essere considerata una sanzione amministrativa di carattere repressivo che si inserisce in un procedimento amministrativo sanzionatorio di un illecito amministrativo. È sanzione accessoria in quanto misura ulteriore rispetto alla sanzione principale prevista in caso di violazione di leggi amministrative. È atto a contenuto ablativo perché comporta l'acquisto a titolo originario, da parte della P.A., del bene oggetto di confisca, con conseguente privazione del diritto di proprietà del terzo titolare (una dottrina minoritaria configura, però, la confisca amministrativa come trasferimento coattivo). In ogni caso, non comporta alcun obbligo indennitario per la P.A. La confisca è preordinata a tutelare i più vari interessi pubblici (di carattere sanitario, fiscale, di polizia) attraverso la privazione del diritto di proprietà su cose pericolose o dannose. Spesso comporta la distruzione del bene, in quanto nocivo o pericoloso quando esso ha costituito lo strumento di commissione amministrativo. La confisca amministrativa si differenzia dalla confisca penale perché quest'ultima è sanzione accessoria alla condanna per la commissione di un reato.

Pertanto, fermo restando che il sequestro amministrativo costituisce sempre una facoltà e mai un obbligo per la guardia zoofila, l'esercizio di tale potere discrezionale sarà possibile esclusivamente su cose oggetto di confisca facoltativa o obbligatoria. Nella valutazione dell'opportunità del sequestro, le guardie zoofile dovranno innanzitutto verificare se si tratti di cose oggetto di confisca di cui al citato articolo 20 della l. 689/81, poi stimare se ricorrano le esigenze cautelari alle quali il sequestro è finalizzato e cioè impedire che le cose oggetto della futura confisca possano essere disperse o alienate. In pratica il sequestro è strumentale alla confisca e ne rappresenta il "primo atto", ed ha natura cautelare poiché è finalizzato a garantire la conservazione delle cose la cui esistenza è necessaria per rendere possibile in futuro l'efficacia del provvedimento di confisca. Ovviamente nella funzione cautelare del sequestro amministrativo rientra anche la necessità di impedire la continuazione di un illecito o di impedire al responsabile della violazione di continuare a conseguire il profitto della propria azione illegale.

Il sequestro, come recita la norma, è possibile solo "nei modi e con i limiti con cui il Codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria". Il sequestro può essere formalizzato con

il sottrarre materialmente il bene dalla disponibilità del trasgressore o dandolo in custodia allo stesso o a terzi. Di tali operazioni deve essere stilato un verbale il quale deve contenere l'indicazione del motivo per il quale il sequestro amministrativo è stato eseguito.

Una cosa che raccomandiamo vivamente è quella di essere particolarmente scrupolosi e prudenti nell'esecuzione di questi poteri autoritativi. Apparentemente non vi è nulla di complicato, ma i problemi sorgono poi nell'esercitarli in pratica. È bene, in ogni caso, evitare di adottare procedure che non si conoscono o che non si è in grado di esercitare. Una procedura scorretta, ancorché operata in buona fede, può esporre la guardia zoofila a censure penali molto severe.

Reati che può commettere il pubblico ufficiale

Il codice penale prevede una serie di reati caratterizzati dal fatto che soggetto attivo di tali violazioni è il pubblico ufficiale. Trattasi dei reati previsti e puniti dagli articoli 314 e seguenti del c.p. In questa sede enunceremo brevemente i reati che può, in astratto, commettere la guardia zoofila.

L'articolo 314 del codice penale (*peculato*) recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".

L'art. 314 c.p. prevede e punisce il delitto di peculato integrato ogni qualvolta il pubblico ufficiale che, avendo per ragioni del suo ufficio o per servizio il possesso o la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria.

Il delitto di peculato richiede, per la sua configurabilità, il dolo generico, il quale consiste nella coscienza e nella volontà di dare alla cosa una destinazione diversa da quella prescritta mutandone la destinazione specifica. Tale reato potrebbe sussistere qualora la guardia zoofila, appreso materialmente il bene sottoposto a sequestro, invece di metterlo a disposizione dell'Autorità, se ne appropriasse. Tale bene, infatti, entra nell'appartenenza della Pubblica Amministrazione non appena ricevuto dal pubblico ufficiale, indipendentemente dalle modalità di acquisizione e dall'irritualità del modo di conseguimento, anche se in contrasto con disposizioni normative ed organizzative dell'ufficio, non potendosi escludere la sussistenza del reato per l'inosservanza di prescrizione e regole la cui violazione può costituire illecito amministrativo. È sufficiente a costituire il possesso "per ragioni di ufficio" un qualsiasi rapporto che, comunque, si ricolleggi, anche di fatto, alle mansioni esercitate dalla guardia.

Il delitto di peculato consiste nell'appropriazione di danaro o di altra cosa mobile (ricordiamo che, purtroppo, nel nostro ordinamento anche gli animali sono considerati cose) di cui il responsabile ha il possesso o la disponibilità per ragioni del suo ufficio, con ciò contravvenendo ai doveri dell'ufficio medesimo, con la conseguenza che la violazione di tali doveri costituisce la modalità del delitto, cioè dell'appropriazione di un bene di cui si è venuti in possesso per motivi d'ufficio, e non valgono scusanti o giustificazioni di sorta. Se, ad esempio, la guardia zoofila viene in possesso, nel corso delle sue funzioni, di un bene sequestrato (cane) e lo trattiene senza formalizzare il procedimento, commette il delitto in esame, e il fatto che il bene (cane) sia stato "conservato" nei migliori dei modi, non vale come attenuante.

Il reato di peculato, di cui all'art. 314 c.p., sussiste anche se il pubblico ufficiale non abbia la materiale consegna del bene e la sua diretta disponibilità, essendo in ogni caso sufficiente la disponibilità giuridica. (Nella fattispecie si trattava di danaro riscosso materialmente da uno dei due componenti di una pattuglia di agenti di polizia, a titolo di oblazione per una infrazione al codice della

strada. La suprema Corte, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto legittimamente affermata la penale responsabilità di entrambi i poliziotti osservando che gli stessi avrebbero congiuntamente dovuto redigere il processo verbale di contestazione, in esso dando atto dell'avvenuto versamento della somma, della quale entrambi - in virtù dell'obbligo di riversarne in caserma il relativo importo al termine del servizio giornaliero - dovevano, perciò, disporre, secondo la specifica destinazione di essa come danaro della p.a.) (Cass. pen., sez. I, 04 luglio 1996, n. 8647).

Il comma 2 dell'art. 314 c.p. prevede l'ipotesi del cosiddetto "peculato d'uso", che si verifica quando l'agente si è appropriato della cosa al solo scopo di farne uso momentaneo e, dopo tale uso, la restituisca immediatamente. Oggetto di tale fattispecie possono essere solo cose mobili (es.: automobile di servizio) e non anche il denaro o cose. La giurisprudenza ha precisato che "il peculato d'uso costituisce un reato autonomo, non attenuante del peculato" (Cass. pen. 29 marzo 1992) e ancora che l'espressione "uso momentaneo" non va intesa come sinonimo di uso istantaneo, bensì temporaneo, cioè protratto per un tempo limitato, così da comportare una sottrazione della cosa alla sua destinazione istituzionale, tale da compromettere seriamente la funzionalità della Pubblica Amministrazione (Cass. pen. 16 aprile 1997 n. 4651).

L'articolo 317 c.p. (*concussione*), recita: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni". La condanna per tale reato comporta, ai sensi dell'art. 317-bis, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, mentre se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna comporta l'interdizione temporanea.

Il delitto di concussione potrebbe essere realizzato dalla guardia zoofila allorché costringesse o inducesse taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, come, ad esempio, mangime o accessori per un canile. In tema di concussione l'espressione "altra utilità" comprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità quindi può coesistere tanto in un "dare" quanto in un "facere", purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1894/1997 del 27-02-1997).

Il delitto di concussione è configurabile anche quando sia il privato ad offrire al pubblico ufficiale denaro od altra utilità, quando il comportamento del privato, volto a recare vantaggio all'agente, rappresenti non già l'atto iniziale, ma costituisca la mera conseguenza di una situazione "coartatrice" della volontà del privato, gradatamente formatasi attraverso allusioni o maliziose allusioni a favoritismi o a pregiudizi futuri, a causa dei quali il privato si determina ad aderire alla richiesta implicita del Pubblico Ufficiale (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 544/1998 del 19-01-1998).

Ai fini della configurabilità del delitto di concussione, le minacce da parte dell'agente e il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della corruzione, atteso che la condotta costringitiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa; ne consegue che, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (Cass. pen., sez. VI, 17 febbraio 2000, n. 3488).

Molto simile, e spesso in concreto difficilmente distinguibile dall'ipotesi della concussione, è il delitto di corruzione previsto dagli articoli 318 e 319 c.p. Il primo, l'art. 318 c.p. (*Corruzione per un*

atto d'ufficio) recita: "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto di ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno". Il secondo. L'art. 319 c.p. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio*). Invece, enuncia: "Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni". In tema di criteri distintivi tra concussione e corruzione, ciò che soprattutto rileva è la condotta del pubblico ufficiale, il quale, nel caso della concussione, deve avere creato o insinuato nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore atto a eliderne o viziare la volontà, tanto da costringerlo o indurlo a esaudire l'illecita pretesa al fine di evitare nocumento (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7957/1997 del 26-08-1997).

Il criterio per distinguere la concussione dalla corruzione propria è quello del rapporto tra le volontà dei soggetti. In particolare nella corruzione esso è paritario e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito ai danni della p.a.; mentre nella concussione il pubblico agente esprime una volontà costringitiva o induttiva che condiziona il libero esplicarsi di quella del privato, il quale, per evitare maggiori pregiudizi, deve sottostare alle ingiuste pretese del primo. Elemento necessariamente comune alle due figure è l'esistenza di una indebita erogazione del privato al pubblico agente. Elemento eventualmente comune (e necessario solo nella corruzione propria) è un esercizio anti-giuridico dei propri compiti da parte del pubblico agente. Elemento, infine, discriminante tra le due figure è la presenza, nella concussione (e l'assenza, nella corruzione), di una volontà prevaricatrice e condizionante da parte del pubblico agente. Ne consegue che, in presenza dei primi due elementi - il mancato accertamento del terzo conduce necessariamente, ad escludere che il fatto oggetto di valutazione possa essere considerato come concussione (Cass. pen., sez. VI, 19 ottobre 2001, n. 1170).

In materia di concussione o corruzione, così come il reato, pur potendosi consumare con la sola promessa di danaro o altra utilità da parte del privato nei confronti del soggetto pubblico, rimane unico quando alla promessa segua poi l'effettiva dazione, con spostamento in avanti del momento consumativo, in coincidenza con la dazione medesima, allo stesso modo deve ritenersi che rimanga unico il reato, con spostamento, anche in questo caso, in avanti del momento consumativo, quando ad una prima promessa, in luogo della dazione, seguano altre promesse aventi sempre il medesimo oggetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10851/1996 del 17-12-1996).

Il delitto di corruzione sussiste allorché il pubblico ufficiale, per compiere un atto del suo ufficio riceva, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, oppure ne accetti la promessa. Vi è altresì l'ipotesi, più grave, della corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. In tale seconda ipotesi il pubblico ufficiale, per omettere, ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità.

La differenza sostanziale fra i reati di concussione e quelli di corruzione sta nel fatto che nel reato di concussione, rileva soprattutto la condotta del pubblico ufficiale il quale crea o comunque insinua nel soggetto passivo uno stato di paura o di timore tale da eliderne o viziare la volontà. Ed è propria questa coartazione della volontà che induce il privato a esaudire l'illecita pretesa del pubblico ufficiale al fine di evitare danni maggiori.

Nella corruzione, viceversa, la volontà del privato è libera e pertanto esso non è vittima del pubblico ufficiale, ma coopera con questo in una azione che lede gli interessi dell'ente pubblico. Nella corruzione, quindi, i due soggetti, privato e pubblico, trattano pariteticamente, mentre nella concussione il dominus dell'affare è il pubblico ufficiale. La parola "corruzione" comprende qualsiasi comportamento che comunque violi i doveri di fedeltà, imparzialità, onestà, che debbono osservarsi da

parte di chiunque eserciti una pubblica funzione.

È per tali motivi che la concussione è considerata un reato più grave della corruzione ed infatti viene punito con la reclusione da 4 a 12 anni. Nel campo della vigilanza zoofila potrebbe incorrere nel delitto di concussione la guardia la quale, accertata la commissione di un reato da parte di un trasgressore, lo minacciasse di denunciarlo all'Autorità Giudiziaria qualora il trasgressore medesimo non gli desse o promettesse denaro o altra utilità.

Come si vede, la minaccia di denunciare qualcuno, di per se lecita qualora venga commessa per l'attuazione della legge, diventa invece illegittima se è usata quale mezzo per conseguire fini illeciti.

Commetterebbe, viceversa, il delitto di corruzione la guardia la quale accettasse l'offerta, da parte del privato, di denaro o altra utilità, o comunque della promessa della stessa, onde non trasmettere, ad esempio, il verbale di accertamento di infrazioni penali o amministrative all'autorità competente. Ancora, integrerebbe il reato di corruzione propria e non quello più lieve di corruzione per atto d'ufficio, la condotta della guardia zoofila che, nel corso di un'ispezione in un allevamento, concordasse un corrispettivo con l'allevatore per svolgere il proprio compito in modo rapido e poco approfondito.

Ai fini della configurazione del reato di corruzione, per atto d'ufficio deve intendersi non già l'atto formale di natura legislativa, amministrativa o giudiziaria, bensì un qualsiasi atto che costituisca concreto esercizio di poteri inerenti all'ufficio, e quindi anche un qualsiasi comportamento materiale che sia in rapporto di causalità con la retribuzione non dovuta (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5843/1990 del 23-04-1990).

La configurazione del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) postula non soltanto la ricezione di denaro o di altra utilità o l'accettazione della promessa di essa da parte del pubblico ufficiale, ma la subordinazione e la preordinazione di tale dazione o di tale promessa al suo impegno di effettuare a favore del donante o del promittente una controprestazione illecita e contraria ai suoi doveri d'ufficio o ad alcuno di essi, ben individuata e suscettibile di attuazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10125/1997 del 10-11-1997).

In tema di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, la configurabilità del reato non è esclusa per il solo fatto che la condotta posta in essere dall'agente si collochi nell'ambito di un potere discrezionale a lui conferito, ben potendosi, anche in tale ipotesi, riconoscere la sussistenza del suddetto illecito penale quando si accerti che l'agente abbia accettato, dietro compenso, di non esercitare o di esercitare in modo distorto quel potere, nulla rilevando che gli atti compiuti abbiano eventualmente superato il vaglio di legittimità del g.a. o che si deduca una rispondenza di essi all'effettivo interesse della p.a., non essendo questo verificabile dal giudice penale (Cass. pen., sez. VI, 26 settembre 2006, n. 38698).

Quanto al delitto di *abuso d'ufficio* previsto dall'art. 323 c.p., risponde di tale reato il pubblico ufficiale, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio non patrimoniale ovvero per arrecare ad altri un danno ingiusto abusa del suo ufficio. Qualora, viceversa, il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, sussiste sempre il reato di abuso d'ufficio ma con pena più grave. Recita l'art. 323 c.p. (*Abuso d' ufficio*). "Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità".

In tema di abuso di ufficio la fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di leggi o di regolamenti; che essa configura ora un reato di evento, postulando che il

comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sé o per altri ovvero un danno ingiusto per altri; che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto. L'ingiustizia del vantaggio richiesta dall'art. 323 c.p. deve riguardare non solo "il momento dinamico", vale a dire il fatto causativo, ma anche il risultato dell'azione, ossia il fine perseguito dall'agente: il vantaggio cioè per qualificarsi ingiusto non solo deve essere prodotto "non iure" ma essere esso stesso "contra ius" (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 10008/1996 del 22-11-1996).

Il reato di abuso in atti di ufficio può essere commesso anche mediante omissione, ma è in ogni caso necessario il dolo specifico che non può coincidere con la mera consapevolezza dell'illiceità della condotta. In generale il comportamento dell'agente, pur non affetto da incompetenza o da violazione di legge, ma viziato da eccesso di potere deve ritenersi illegittimo così risultando integrato l'elemento della condotta del suddetto reato. L'eccesso di potere invero si identifica con l'esercizio del potere per un fine improprio rispetto a quello funzionale e realizza pertanto "abuso" cioè uso illegittimo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7071/1996 del 15-07-1996).

Ai fini della configurabilità del delitto di abuso d'ufficio per "abuso" deve intendersi qualunque atto o comportamento del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che sia teso, oggettivamente e concretamente, al conseguimento di finalità del tutto illecite, sicché ne risulti interrotto il rapporto di riferibilità alla Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11379/1994 del 10-11-1994).

In tema di abuso d'ufficio, gli elementi sintomatici da cui è desumibile il dolo intenzionale, richiesto per il reato di cui all'art. 323 c.p., sono costituiti: a) dall'evidenza della violazione di legge, come tale perciò immediatamente riconoscibile dall'agente; b) dalla specifica competenza professionale dell'agente, tale da rendergli anch'essa, senza possibile equivoco, riconoscibile la violazione; c) dalla motivazione del provvedimento, nel caso in cui essa sia qualificabile come meramente apparente o come manifestamente pretestuosa; d) dai rapporti personali eventualmente accertati tra l'autore del reato e il soggetto che dal provvedimento illegittimo abbia tratto ingiusto vantaggio patrimoniale (Cass. pen., sez. VI, 09 novembre 2006, n. 41365).

Infine, si ricorda che il delitto di abuso d'ufficio è reato di pericolo e si consuma nel momento in cui il fatto abusivo è commesso, anche se non si verifichi un danno o non si procuri un effettivo vantaggio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2733/1994 del 04-03-1994).

Un altro reato in cui può incorrere la guardia zoofila volontaria è quello di *omessa denuncia di reato* previsto dall'art. 361 c.p. che punisce il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui abbia avuto notizia dell'esercizio o a causa delle sue funzioni. La qualifica di agente di p.g. del pubblico ufficiale vale come aggravante rispetto a questo reato.

La formula dell'art. 361 c.p. (*Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale*) è: "Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516. La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto. Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa".

La giurisprudenza ha dichiarato che, poiché l'art. 361 non prevede il termine entro il quale il pubblico ufficiale deve inoltrare la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria, si può parlare di ritardo nella trasmissione della denuncia allorché il rapporto venga presentato con una dilazione tale da incidere negativamente sulla pronta persecuzione del reato.

Il pubblico ufficiale non può dirsi vincolato all'obbligo del rapporto sino a quando non sia in grado di individuare gli elementi di un reato e di acquisire ogni altro elemento utile per la formazio-

ne del rapporto stesso (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 5793/1988 del 10-05-1988).

La previsione di cui all'art. 361 comma 2 c.p., in base alla quale è sanzionata più gravemente l'omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale quando questi rivesta anche la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è da ritenere circostanza aggravante rispetto all'ipotesi base prevista dal comma 1 dello stesso articolo, e non figura autonoma di reato (Cass. pen., sez. VI, 30 gennaio 2001, n. 10272).

Ai fini della valutazione di tempestivo adempimento dell'obbligo della polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al p.m., le espressioni adoperate dalla legge - che ci si riferisce alla locuzione "senza ritardo" o all'avverbio "immediatamente", usati, rispettivamente, nei commi primo e terzo dell'art. 347 c.p.p. - pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro (Cass. pen., sez. VI, 19 marzo 2007, n. 18457).

In qualità di pubblici ufficiali, le guardie zoofile volontarie che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio che non rientra tra quelli di propria competenza devono farne denuncia per iscritto, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.

Attenzione, le disposizioni di cui all'art. 331 c.p.p. obbligano il pubblico ufficiale a presentare la denuncia, l'agente che non rispetta tale prescrizione è perseguibile penalmente.

La denuncia, deve contenere, ai sensi dell'art. 332 c.p.p., la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indicare il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Deve contenere inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

La guardia zoofila, quindi, che nell'esercizio delle sue funzioni, viene a conoscenza di un reato che non rientra tra quelli che può legittimamente accertare per i limiti delle proprie attribuzioni e competenze, ha l'obbligo di informare senza ritardo l'A.G. Se, ad esempio, nel corso di un'ispezione in un allevamento abusivo, appura che sono state realizzate strutture in violazione alla normativa urbanistico-edilizia, o che è stato effettuato un allacciamento abusivo alla rete elettrica, deve farne immediatamente rapporto all'A.G.

L'obbligo di denuncia dei reati, posto a carico del pubblico ufficiale, non può essere soddisfatto mediante la presentazione della denuncia al Sindaco del luogo, anche se questi rivesta qualità di organo di pubblica sicurezza. L'obbligo in questione, infatti, non può essere rimesso ad altro pubblico ufficiale in quanto lo scopo dell'art. 361 c. p. è quello di assicurare una tempestiva conoscenza del reato da parte dell'Autorità Giudiziaria, scopo che verrebbe frustrato se i pubblici ufficiali potessero impunemente fidare l'un sull'altro nell'ottemperanza all'obbligo della denuncia (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 902/1994 del 26-01-1994).

Per "altra autorità" alla quale può essere fatta dal pubblico ufficiale denuncia con effetto liberatorio deve intendersi, oltre a quella di Polizia giudiziaria, un'autorità che abbia col soggetto un rispetto in virtù del quale l'informativa ricevuta valga a farle assumere l'obbligo medesimo in via primaria ed esclusiva. È il caso delle organizzazioni di tipo gerarchico che vincolano all'informativa interna, riservando a livelli superiori i rapporti esterni (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11597/1995 del 29-11-1995).

Omissione o rifiuto d'atti d'ufficio, art. 328 c.p., è il reato che commette il P.U. qualora senza giustificato motivo, rifiuta, omette o ritarda un atto del suo ufficio. Per questo reato potrebbe essere imputata la guardia che non eseguisse un provvedimento su delega dell'A.G. o che non desse segui-

to ad una denuncia ricevuta da parte di un privato per illeciti di sua competenza. Questa la formula: art. 328 c.p. (*Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*). "Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa".

La fattispecie del rifiuto da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio di compiere un atto di ufficio è integrata non solo quando vi sia stata una sollecitazione soggettiva concretatasi in una richiesta o in un ordine e il comportamento del soggetto attivo si ponga come risposta "negativa" ad essi, esplicita o implicita, ma anche, indipendentemente da una richiesta o da un ordine, quando sussista un'urgenza sostanziale, impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, di modo che l'inerzia soggettiva del medesimo assuma la valenza di rifiuto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5482/1998 del 11-05-1998). Il reato di rifiuto di atti d'ufficio non richiede che il rifiuto sia espresso in modo solenne o formale, ma può essere espresso anche dalla silente inerzia del pubblico ufficiale, protratta senza giustificazione oltre i termini di comportamento o addirittura di decadenza, nei casi in cui essa dipenda per il privato dal mancato compimento dell'atto entro un termine (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2339/1998 del 23-02-1998). Il reato di rifiuto di atti di ufficio è un reato di pericolo; pertanto, ricorre la violazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice (al corretto svolgimento della funzione pubblica) ogniqualvolta venga denegato un atto non ritardabile alla luce di esigenze prese in considerazione e protette dall'ordinamento, prescindendosi dal concreto esito dell'omissione (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 3599/1997 del 18-04-1997).

Il reato di rifiuto di atti d'ufficio previsto dall'art. 328, comma 1, c.p., è reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto, cosicché il fatto che, in conseguenza del rifiuto, l'atto sia successivamente compiuto da altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio non ha valore scriminante (nella specie, relativa alla condanna pronunciata nei confronti di un vigile urbano che aveva deliberatamente rifiutato di dichiarare in contravvenzioni alcuni utenti della strada, la Corte ha ritenuto non rilevante la circostanza che le contravvenzioni fossero state successivamente contestate da altri operatori di polizia, proprio in conseguenza del rifiuto opposto dall'imputato) (Cass. pen., sez. VI, 26 aprile 2007, n. 35837).

In tema di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 comma 1 c.p.), la nozione di rifiuto implica un atteggiamento di diniego a fronte di una richiesta o comunque di una qualche sollecitazione esterna, che può essere costituita anche dall'evidente sopravvenienza di uno dei presupposti oggettivi che richiedono l'intervento dell'agente pubblico. Sicché, a fronte di una urgenza sostanziale impositiva dell'atto, resa evidente dai fatti oggettivi posti all'attenzione del soggetto obbligato ad intervenire, l'inerzia omissiva del medesimo assume intrinsecamente valenza di rifiuto, integrando così la condotta punita dalla norma, considerato che la volontà di non compiere l'atto può essere manifestata anche in maniera implicita (Cass. pen., sez. VI, 11 maggio 2000, n. 10538).

Una breve disamina meritano poi i reati di falso commessi dal pubblico ufficiale. Nell'ambito di tali reati si distinguono i reati di falso materiale, che si realizzano allorché si formi un atto falso o si alteri un atto vero, dai reati di falso ideologico, che si realizzano allorché il pubblico ufficiale attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza ovvero attesta come da lui ricevute dichiarazioni invece non rese, oppure omette o altera dichiarazioni ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Come si vede, la distinzione fra falsità ideologica e falsità materiale si fonda sui concetti di non veridicità, attenente

alla falsità ideologica, e di non genuinità, connotato questo della falsità materiale.

Art. 476 c.p. (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). "Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni".

Le modifiche o le aggiunte in un atto pubblico (e tale è un verbale redatto da una guardia zoofila), dopo che esso è stato formato, integrano un falso materiale, pur quando il soggetto abbia agito per stabilire la verità effettuale. Infatti, l'alterazione compiuta nel senso della verità determina pur sempre una modificazione della verità documentale in quanto, per effetto dell'aggiunta postuma, l'atto viene a rappresentare e documentare fatti diversi da quelli che rappresentava e documentava nel suo tenore originario, sicché viene leso l'interesse a che non sia menomato il credito attribuito dall'ordinamento giuridico agli atti pubblici (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 1305/1998 del 04-02-1998).

Costituisce atto pubblico, tutelato come tale dalla disciplina sulle falsità documentali, qualunque documento proveniente da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni e destinato ad inserirsi con contributo di conoscenza o di determinazione in un procedimento della Pubblica Amministrazione (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 2725/1996 del 14-03-1996).

È atto pubblico quello caratterizzato (in via congiuntiva o alternativa) dalla produttività di effetti costitutivi, traslativi, dispositivi, modificativi o estintivi di situazioni giuridiche soggettive di rilevanza pubblicitaria; o caratterizzato anche dall'attestazione di attività direttamente compiute dal pubblico ufficiale che redige l'atto, o comunque dell'attestazione di fatti avvenuti in sua presenza o da lui percepiti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10508/1995 del 23-10-1995).

In tema di falso documentale l'elemento che caratterizza l'atto pubblico deve essere ravvisato essenzialmente nell'appartenenza del fatto attestato alla sfera di attività direttamente compiuta dal pubblico ufficiale o caduta sotto la sua immediata percezione, per cui, dovendosi ritenere atto pubblico ogni scritto di natura documentale redatto dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle sue funzioni, rientrano nella tutela prevista dalla norma non solo gli atti destinati a spiegare efficacia nei confronti dei terzi, ma anche gli atti meramente interni, formati dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, al fine di documentare fatti inerenti all'attività da lui svolta ed alla regolarità delle operazioni amministrative, cui è addetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 5403/1995 del 11-05-1995).

La nozione di atto pubblico facente fede sino ad impugnazione di falso comprende tutti i documenti formati da un pubblico ufficiale nel legittimo esercizio di una funzione pubblica di attestazione e muniti di una particolare capacità probatoria rispetto ai fatti direttamente compiuti dal pubblico ufficiale o avvenuti in sua presenza o, ancora, da lui percepiti. Il processo verbale con il quale la guardia zoofila, nell'ambito della sua specifica competenza funzionale, attesta che, in sua presenza con determinate modalità di tempo e di luogo, alcuni soggetti da lui identificati hanno rilasciato alcune dichiarazioni, è atto pubblico facente fede fino ad impugnazione di falso. La locuzione "nell'esercizio delle funzioni" non va intesa in senso specifico, ma generico, ossia come "ambito delle funzioni" (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 5052/1996 del 07-06-1996).

In tema di falso in atto pubblico, l'elemento soggettivo del reato si esaurisce nella coscienza e volontà di mutare il vero, senza che occorra alcun fine speciale. Non è, pertanto, richiesto il proposito di arrecare ad altri un danno o di procurare a sé o ad altri un vantaggio, onde il delitto è perfetto anche quando la falsità sia compiuta non solo senza l'intenzione di arrecare un danno o procurare un vantaggio, ma anche con la convinzione di non produrre l'uno o di non determinare l'altro (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 8411/1992 del 28-07-1992).

La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il docu-

mento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 9268/1988 del 15-09-1988).

Ai fini della realizzazione del falso occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire se le peculiarità della specifica alterazione la facciano ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 10259/1992 del 27-10-1992).

Integra il reato di cui agli artt. 476 e 479 c.p., e non costituisce ipotesi di falso innocuo, l'omissione, nella relazione di servizio dell'agente di polizia giudiziaria, degli spostamenti dell'arrestato, prima e dopo la sua evasione, che occulti le violenze subite da quest'ultimo e copra il mancato controllo dell'arrestato, in quanto le relazioni di servizio degli agenti di polizia giudiziaria debbono attestare ciò che è stato direttamente compiuto e percepito dal pubblico ufficiale (Cass. pen., sez. V, 19 maggio 2004, n. 26883).

Art. 479 c.p. (*Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*). "Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476".

In ambito zoofilo, pertanto, commetterebbe tale reato la guardia la quale attestasse falsamente in un verbale di contestazione di infrazione, che una persona avesse compiuto atti, in realtà non realizzatisi. Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è sufficiente la coscienza e volontà di aver fatto dichiarazioni non rispondenti al vero, indipendentemente dal fine avuto di mira dell'agente.

Perché sia configurabile un falso ideologico, è necessario che l'attestazione provenga dal suo autore apparente, sia cioè genuina, in quanto è irrilevante se sia veridico o meno un atto materialmente falso (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 5495/1997 del 09-06-1997).

L'incompletezza di un'attestazione può dar luogo a una falsità ideologica, non tanto e non solo quando implichi la violazione di una norma giuridica, bensì ogni qualvolta il contesto espositivo dell'atto sia, comunque, tale da far assumere all'omissione dell'informazione relativa a un determinato fatto il significato di negazione della sua esistenza. Il significato di un enunciato descrittivo è, infatti, definito dall'intero contesto della comunicazione, non solo dalle regole del linguaggio e dalle norme che disciplinano la condotta del descrittore (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 7719/1996 del 07-08-1996). Poiché la norma che punisce la falsità ideologica in atti pubblici è diretta a tutelare la veridicità in astratto degli atti stessi, è irrilevante che il singolo atto affetto da falsità abbia determinato o meno un danno in concreto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 8471/1993 del 10-09-1993).

Deve essere qualificato come tentativo di falsità ideologica il comportamento del pubblico ufficiale che firmi in bianco un'attestazione, delegando altri al riempimento del relativo modulo, qualora siffatto riempimento non abbia avuto luogo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 4169/1995 del 19-04-1995).

Ricorrono tutti gli estremi (e in particolare l'elemento soggettivo) del delitto di falsità ideologica in atto pubblico, qualora il pubblico ufficiale attesti positivamente dei fatti, in realtà inesistenti, senza conoscerne l'esistenza effettiva, per non aver proceduto ai necessari controlli e accertamenti (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 1744/1983 del 28-02-1983). Potrebbe incorrere in tale fattispecie la

guardia zoofila che attestasse in un verbale di aver eseguito un controllo mai fatto e che riferisse fatti in realtà visti da altri.

Le "relazioni di servizio" degli ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria sono atti pubblici e, come tali, fanno fede, fino a querela di falso, dei fatti che siano caduti sotto la percezione diretta degli autori di esse e vengano nelle stesse riferite (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 12065/1991 del 29-11-1991). Anche le "relazioni di servizio" delle guardie zoofile sono atti pubblici fidefacienti, giacché con esse il pubblico ufficiale attesta, nell'esercizio delle sue funzioni, una certa attività da lui espletata, ovvero che determinate circostanze sono cadute sotto la sua diretta percezione e vengono così rievocate. Pertanto, è ravvisabile il reato di falso ideologico in atto pubblico nel caso di una relazione di servizio in cui la guardia zoofila attesti falsamente circostanze non vere. Al pari, integra il delitto di falso ideologico la condotta della guardia zoofila la quale, non avendo prestato il servizio prescritto su disposizione dei propri responsabili o della pubblica amministrazione, abbia licenziato la relazione di servizio come precedentemente annotata senza dar conto del mancato espletamento di quanto ordinatogli di compiere; se infatti le annotazioni contenute nella "relazione di servizio" rivestono prima il significato di ordine di servizio, esse sono successivamente destinate ad attestare l'effettivo svolgimento di questo da parte del pubblico ufficiale cui l'ordine è rivolto.

Posto che la relazione di servizio di un agente di polizia giudiziaria è atto pubblico per il quale si configura, in caso di falsità ideologica, il reato di cui all'art. 479 c.p., deve escludersi che la rilevanza penale del fatto possa venir meno in applicazione del principio "nemo tenetur se detegere", posto che la finalità dell'atto pubblico, da individuarsi nella veridicità "erga omnes" di quanto attestato dal pubblico ufficiale, non può essere sacrificata all'interesse del singolo di sottrarsi ai rigori della legge penale (Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto la utilizzabilità di una relazione di servizio in cui l'agente aveva ricostruito, in modo difforme dal vero, circostanze di un incidente mortale che in seguito gli era stato addebitato, assieme alla falsità ideologica, a titolo di omicidio volontario) (Cass. pen., sez. V, 15 ottobre 2004, n. 22672).

Integra solo la condotta di falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p.) e non anche quella di abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), la condotta del pubblico ufficiale che, in qualità di vigile urbano, compili, in distinte occasioni, verbali di contravvenzione, contenenti attestazioni ideologicamente false, in quanto il carattere sussidiario e residuale del reato di abuso d'ufficio - desumibile dalla esplicita riserva "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", contenuta anche nella nuova formulazione dell'art. 323 c.p., dovuta alla l. n. 234 del 1997 - implica che, qualora la condotta addebitata si esaurisca nella commissione di un fatto qualificabile come falso ideologico in atto pubblico, solo di tale reato l'agente deve rispondere e non anche dell'abuso d'ufficio, da considerare assorbito nell'altro, a nulla rilevando, in contrario, la diversità dei beni protetti dalle due norme incriminatrici (Cass. pen., sez. V, 09 novembre 2005, n. 45225).

Un reato che la guardia zoofila può commettere nell'esercizio delle sue funzioni è la violazione di domicilio. Spesso segnalazioni e richieste di controllo possono spingere la guardia a introdursi, ancorché in modo casuale, in proprietà private. Recita l'art. 614 c.p. (*Violazione di domicilio*) "Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La pena è da uno a cinque anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato.

L'art. 615 c.p. punisce nello specifico la "*Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale*": "Il pubblico ufficiale, che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se

l'abuso consiste nell'introdursi nei detti luoghi senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno".

Ciò che con tale incriminazione viene tutelato non è la proprietà o il possesso del domicilio inteso nella sua consistenza oggettiva, bensì unicamente il suo profilo funzionale: il domicilio è qui garantito in quanto proiezione spaziale della persona, in quanto cioè ambito primario ed imprescindibile alla libera estrinsecazione della personalità individuale. Il domicilio è inteso, in primo luogo, come abitazione: tale è qualunque luogo liberamente adibito ad uso domestico in modo definitivo o temporaneo, indipendentemente dalle attività che ivi si esercitano e dalla continuità dell'utilizzo. Esso può essere anche inteso come privata dimora, che è il luogo destinato permanentemente o provvisoriamente all'esplicazione della vita privata o dell'attività lavorativa al di fuori dell'altrui ingerenza (es. garage, stalla, deposito, retrobottega, ecc).

L'elemento psicologico del reato di violazione di domicilio si concreta nella coscienza e volontà dell'agente di introdursi e trattenersi nell'altrui abitazione contro la volontà del titolare del diritto di esclusione, a nulla rilevando il motivo della introduzione (V Sez. pen. Massima 1309/1986 del 05-02-1986).

Il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione, rientrandovi ogni luogo non pubblico, che serva all'esplicazione della vita professionale, culturale e politica (V Sez. pen. Massima 6010/1985 del 17-06-1985).

L'androne di uno stabile integra il concetto di appartenenza e ad esso si estende la tutela prevista dalla legge per la violazione di domicilio (II Sez. pen. Massima 6962/1987 del 27-05-1987).

In tema di violazione di domicilio, luogo di privata dimora deve ritenersi anche quello adibito all'esercizio di una attività che ogni persona ha diritto di svolgere liberamente e legittimamente senza turbamenti da parte di terzi, ai quali può essere vietata l'introduzione o la permanenza nel luogo stesso. Ne consegue che anche il ristorante, ove il soggetto esplica la propria attività commerciale, è luogo che viene protetto dalla norma suindicata, che attribuisce, perciò, al gestore del locale il potere d' impedire l'accesso e di espellere coloro che si introducono per azioni illecite (II Sez. pen. Massima 1353/1985 del 09-02-1985).

Le appartenenze, di cui al primo comma dell'art. 614 cod. pen., sono costituite dai luoghi accessori a quelli di privata dimora, destinati al loro servizio od al loro migliore godimento. Vi rientra, pertanto, un box in costruzione su terreno costituente esso stesso, per essere situato nell'ambito di giardino recintato, appartenenza della privata dimora della persona offesa (V Sez. pen. Massima 794/1990 del 23-01-1990).

L'introduzione in un fondo recintato o giardino di un'abitazione è da ritenersi arbitraria anche nel caso in cui il cancello d'accesso è aperto. È rischioso anche introdursi all'interno di una privata dimora con il consenso del legittimo proprietario poiché espone gli agenti operanti a concreti rischi di denuncia poiché il consenso verbale può sempre essere revocato o, in presenza di mala fede, successivamente negato. Ricorre l'ipotesi di cui all'art. 614 comma 2 c.p. - che sanziona chi si trattiene nel domicilio altrui contro l'espressa volontà del titolare - nel caso in cui le intenzioni diventino diverse da quelle manifestate precedentemente per farsi autorizzare all'accesso alla privata dimora (cfr. Cass. pen., sez. V, 11 luglio 2005, n. 35166), ne consegue che se una guardia zoofila chiede di entrare in un'abitazione altrui per vedere un cane e per tale motivo è autorizzato dal proprietario, non può sentirsi legittimato a intrattenersi nella privata dimora anche per altri scopi, come il voler controllare altri animali presenti.

L'ospitalità dà luogo ad un rapporto del tutto precario che può in qualsiasi momento esser fatto cessare dal titolare dell'abitazione. Pertanto essa non può realizzare a favore dell'ospite una situazione di diritto tutelabile sul piano giuridico. Ne deriva che il soggetto ospitato non ha alcuna legittimazione a mantenere, contro la volontà del titolare dello "ius prohibendi", il precario stato di domicilio provvisoriamente assicuratogli in precedenza (V Sez. pen. Massima 4879/1984 del 28-05-1984).

L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domi-

cilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (VI Sez. pen. Massima 5088(1) del 19-05-93).

Reati contro il pubblico ufficiale o la pubblica amministrazione

Fin qui i reati che la guardia zoofila può commettere nel corso delle sue attività. Ma fortunatamente ce ne sono altri a sua tutela e a tutela delle pubbliche funzioni! Il legislatore se da un lato si è preoccupato di prevedere una serie di ipotesi di reato ascrivibile al Pubblico Ufficiale, onde assicurare la sua imparzialità e correttezza, ha altresì previsto una particolare tutela penale per il P.U., sanzionando penalmente tutti quei comportamenti tendenti a limitare o, comunque, a disturbare l'esercizio delle facoltà e dei poteri demandatigli.

L'art. 336 c.p. punisce chiunque usi violenza o minacci un pubblico ufficiale per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad omettere un atto del suo ufficio. Ecco la formula: "Articolo 336 c.p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*). Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri o ad emettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa".

È il caso di chi usa violenza alla guardia zoofila al fine di impedirle la stesura di un verbale o che la minacci allo scopo di intimidirla.

Ad integrare il delitto di minaccia a pubblico ufficiale non è necessaria una minaccia diretta e personale, essendo invece sufficiente l'uso di una qualsiasi coazione, anche morale, o anche una minaccia indiretta, purché sussista l'idoneità a coartare la libertà di azione del pubblico ufficiale (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 3567/1987 del 20-01-1987).

Il delitto di violenza a pubblico ufficiale non ha come sua obiettività giuridica la tutela della incolumità fisica del pubblico ufficiale, bensì la libertà del medesimo al compimento degli atti del suo ufficio. Integra, pertanto, il delitto "de quo" qualsiasi comportamento palesemente o intenzionalmente aggressivo, idoneo a generare timore e a limitare la libertà morale del soggetto passivo (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 3316/1988 del 14-03-1988). Per la configurabilità del reato di minaccia non è necessario che le espressioni minatorie siano percepite direttamente dal destinatario, essendo anche sufficiente che a questi siano riportate (cfr. Cass. pen., V Sez. sentenza 15 aprile-23 maggio 2003, n.° 22878).

L'articolo 337 c.p. punisce, invece, la resistenza a pubblico ufficiale, che si realizza ogni qualvolta venga usata violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre lo stesso compie un atto del proprio ufficio. Un esempio può ravvisarsi in chi, con gesti violenti, impedisca alla guardia zoofila volontaria di procedere alla verbalizzazione.

In via generale, la differenza tra i due reati consiste nel fatto che l'ipotesi delittuosa dell'art. 336 presuppone che la violenza o la minaccia precedono il compimento dell'atto del Pubblico Ufficiale; viceversa, nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, la violenza o la minaccia sono esercitate durante il compimento dell'atto d'ufficio al fine di impedirlo. Nei reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale ciò che conta, ai fini della attribuibilità della condotta criminosa all'una o all'altra ipotesi, non è il momento in cui viene posta in essere la violenza o la minaccia, se, cioè, prima o durante il

compimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, ma è la finalità dell'azione illecita che va tenuta presente, se essa tende a costringere il pubblico ufficiale ad un atto contrario ai propri doveri di ufficio, o se tende ad opporsi semplicemente a che l'atto venga compiuto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2935/1987 del 11-03-1987).

Articolo 337 c.p. (*Resistenza a un pubblico ufficiale*). "Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni".

In tema di rapporti tra le ipotesi delittuose previste dagli artt. 336 e 337 c.p., mentre la fattispecie tipica della resistenza consiste nella illecita reazione, posta in essere per sottrarsi ad un atto che il pubblico ufficiale sta compiendo, quella del reato di cui all'art. 336 c. p. consiste nel cercare di coartare comunque la volontà del pubblico ufficiale per costringerlo a non compiere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero a non portarlo a termine, se già iniziato. (Fattispecie in cui l'imputato non solo aveva cercato d'intimorire dei pubblici ufficiali, aizzando la folla contro di loro, al fine di costringerli a non portare a termine un controllo da loro iniziato, ma aveva altresì usato violenza contro i medesimi, divincolandosi con gomitate e strattoni, per opporsi a tale controllo; la Cassazione ha ritenuto che rettamente il giudice di merito avesse ravvisato in tale comportamento gli estremi di entrambe i reati suddetti ed ha enunciato il principio di cui in massima, cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 2729/1993 del 11-12-1993).

In tema di resistenza a un pubblico ufficiale, la condotta penalmente rilevante deve intendersi rappresentata da qualsiasi attività omissiva o commissiva che si traduca in atteggiamento che impedisca, intralci, valga a compromettere, anche solo parzialmente e temporaneamente, la regolarità del compimento dell'atto d'ufficio o di servizio. A concretare il reato non è necessario che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma soltanto che sia stata posta in essere per opporsi allo stesso nel compimento di un atto di ufficio (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 3682/1997 del 28-10-1997).

L'art. 337 c.p. non esige, a differenza dell'art. 336 c.p., che la violenza o la minaccia sia usata sulla persona del pubblico ufficiale, ma richiede soltanto che sia usata per opporsi allo stesso nel compimento di un atto o di un'attività del suo ufficio. Ne consegue che, a concretare il delitto di resistenza, è sufficiente anche la mera violenza sulle cose, quando sia indirizzata a turbare, ostacolare o frustrare il compimento dell'atto di ufficio. (Nella specie la Suprema Corte ha ravvisato la consumazione del reato a carico di una persona che aveva strappato un biglietto dalle mani dei Carabinieri, dandosi alla fuga, e tentando di ingoiarlo o comunque strapparli, cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11897/1992 del 12-12-1992).

Per la configurabilità del delitto, la violenza o la minaccia possono essere esercitate con qualsiasi mezzo, purché idoneo ad impedire o comunque turbare l'attività del pubblico ufficiale, ponendo al tempo stesso in pericolo la sua incolumità fisica (cfr. Cass. pen., F Sez. massima 12268/1990 del 06-09-1990).

Tra i vari modi censurabili vi è anche la manifestazione del proposito di uccidersi rivolta agli operanti, qualora questa risulti oggettivamente idonea a intralciare la funzione istituzionale (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza 22 marzo-30 maggio 2001 n. 21866).

La condotta di violenza o minaccia esercitata nei confronti di soggetti diversi dal pubblico ufficiale può assurgere a elemento costitutivo del reato di resistenza a pubblico ufficiale, sotto il profilo della cosiddetta violenza impropria, solo in quanto sia finalisticamente correlata con l'attività oppositiva all'adempimento dei compiti pubblici. Per la configurabilità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è necessario che sia intaccata la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente l'uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento da parte dello stesso di un atto d'ufficio o di servizio, indipendentemente dall'effetto positivo o meno di tale azione e dal concreto verificarsi di un impedimento che ostacoli il compimento di uno degli atti predetti. Ad integrare gli

estremi del reato è sufficiente qualunque manifestazione violenta, cosciente e volontaria estrinsecata contro il pubblico ufficiale. Integra, pertanto, gli estremi del concorso morale nel delitto di cui all'art. 337 cd. p. il comportamento di chi, vedendo altri opporre una resistenza attiva ad un pubblico ufficiale per impedirgli di compiere il suo dovere, rafforzi l'altrui volontà di aggredirlo (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7445/1992 del 26-06-1992).

La resistenza o la minaccia adoperata nel medesimo contesto per opporsi a più pubblici ufficiali non configura un unico reato di resistenza ai sensi dell'art. 337 c.p., ma tanti reati di resistenza - che possono essere uniti dal vincolo della continuazione - quanti sono i pubblici ufficiali in azione, giacché l'azione delittuosa si risolve in altrettante e distinte offese al libero espletamento dell'attività da parte di ogni pubblico ufficiale coinvolto (Cass. pen., sez. VI, 22 giugno 2006, n. 35376).

La scriminante degli atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale (art. 4 d.lg.lgt. 14 settembre 1944 n. 288) può configurarsi in presenza di un atteggiamento sconveniente e prepotente del pubblico ufficiale, giacché in esso deve essere individuato il consapevole travalicamento dei limiti e delle modalità entro cui le funzioni pubbliche devono essere esercitate: ne deriva che la reazione immediata del privato a tale atteggiamento rende inapplicabile la norma incriminatrice di cui all'art. 337 c.p. (Nella specie, l'imputato aveva reagito con violenza al comportamento di un vigile urbano che, in occasione della contestazione di un'infrazione al codice della strada, con arroganza e fare autoritario lo aveva afferrato per un braccio e pretendeva di condurlo con la forza presso gli uffici della polizia municipale; la Corte ha annullato la sentenza di condanna limitatamente al reato di resistenza a pubblico ufficiale ravvisando i presupposti della scriminante degli atti arbitrari posti in essere dal pubblico ufficiale, rinviando gli atti al giudice di merito per la rideterminazione della pena quanto al residuo reato di lesioni personali volontarie) (Cass. pen., sez. VI, 21 giugno 2006, n. 36009).

Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la violenza consiste in un comportamento idoneo a opporsi, in maniera concreta ed efficace, all'atto che il pubblico ufficiale sta legittimamente compiendo, sicché deve rispondere di tale reato il soggetto che, alla guida di un'autovettura, anziché fermarsi all'alt intimatogli dagli agenti di polizia, si dia alla fuga ad altissima velocità e, al fine di vanificare l'inseguimento, ponga in essere manovre di guida tali da creare una situazione di generale pericolo (Cass. pen., sez. IV, 14 luglio 2006, n. 41936).

Ai fini della configurazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale non è richiesto o necessario né che la violenza si concretizzi in un'aggressione fisica, né che la minaccia sia seguita dalla effettiva realizzazione del male ingiusto prefigurato, essendo invece sufficiente un comportamento potenzialmente idoneo ad opporsi al compimento dell'atto ed in grado di manifestare il proposito di interdirlo o di ostacolarlo. Tale deve considerarsi la condotta del venditore ambulante che sorpreso da agenti di polizia giudiziaria a vendere capi di abbigliamento con marchi contraffatti, abbia cercato di trattenere il lenzuolo ove la merce era esposta al pubblico per impedire che la stessa gli fosse portata via profferendo, nei riguardi degli agenti che in quel momento stavano materialmente procedendo al sequestro, frasi ingiuriose e minacciose (Tribunale Roma, sez. IX, 21 maggio 2007, n. 26280).

Un reato che spesso viene perpetrato in occasione di accertamenti o controlli svolti legittimamente da pubblici ufficiali è quello del rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Tale reato, che non è posto a tutela del pubblico ufficiale, ma che rientra nelle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica, è commesso, ad esempio, da chi, su richiesta di una guardia zoofila volontaria, nell'esercizio delle sue funzioni, si rifiuta di esibire un documento di riconoscimento per impedire un'eventuale verbalizzazione.

Articolo 651 c.p. (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*) "Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206."

Tale reato è istantaneo e si perfeziona con il semplice rifiuto di indicare la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini della sussistenza dell'illecito, che tali indicazioni vengano fornite successivamente. Tale evenienza può eventualmente influire sulla valutazione del fatto ai fini della misura della pena o della concessione di attenuanti generiche (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 9337/1995 del 05-09-1995).

Il rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo, che ne sia stato legittimamente richiesto, rifiuta di dichiarare la propria identità, giacché tale condotta produce di per sé la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire l'ordine pubblico inteso come interesse generale a evitare ogni intralcio all'attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all'assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità pubblica. È del tutto irrilevante, perciò, che il pubblico ufficiale possa accertare in altro modo l'identità del destinatario del suo ordine, così come è irrilevante l'eventuale ripensamento della persona interpellata, che dopo un iniziale rifiuto, si risolva, finalmente, a indicare le proprie generalità (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 6052/1995 del 25-05-1995).

È altresì irrilevante che, successivamente, si diano le richieste informazioni sia spontaneamente sia dietro insistenza del pubblico ufficiale o di terzi. L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale può essere assolto anche mediante esibizione di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario all'identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento d'identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 8624/1997 del 26-09-1997). Di conseguenza deve ritenersi che il mostrare il documento e ritirarlo violentemente, facendolo cadere a terra prima che il pubblico ufficiale possa esaminarne il contenuto, configura il diniego di fornire indicazioni sulla propria identità per aver impedito al pubblico ufficiale di leggere gli estremi del documento stesso (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 7083/1997 del 18-07-1997).

Poiché la "ratio" dell'art. 651 c.p. è quella di salvaguardare l'esigenza di consentire al pubblico ufficiale una pronta e compiuta identificazione del soggetto in circostanze di interesse generale, e allo scopo precipuo di evitare intralci all'attività di soggetti istituzionalmente preposti all'assolvimento di compiti di prevenzione, di accertamento o repressione dei reati, o di semplice garanzia della quiete pubblica, non può valere ad escludere il reato né la circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né il fatto che la sua identità sia facilmente accertabile (cfr. Cass. pen., I Sez. massima 3764/1998 del 25-03-1998).

L'obbligo di rispondere alla richiesta di generalità da parte del pubblico ufficiale deve essere adempiuto anche in caso di conoscenza della persona richiesta da parte del pubblico ufficiale giacché tale circostanza non significa che questi conosca con certezza le generalità e gli altri estremi occorrenti per la completa ed esatta individuazione del soggetto (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 34/1996 del 04-01-1996).

È atta ad integrare la fattispecie di cui all'art. 414 c.p. (istigazione a delinquere) sotto il profilo in particolare, dell'idoneità dell'azione a suscitare consensi, la condotta di chi, nel corso di una attività identificativa condotta dalle forze di polizia nei confronti di un gruppo di persone rispetto alle quali egli rivesta un ruolo di "riferimento", inciti pubblicamente i componenti del gruppo anzidetto a non ottemperare alla richiesta di fornire le generalità ed a commettere, quindi, in tal modo il reato di cui all'art. 651 c.p. (Cass. pen., sez. VI, 05 marzo 2001, n. 16041).

In tema di rifiuto di generalità (art. 651 c.p.), atteso che il bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice è costituito dal potere dovere di vigilanza attribuito dalla legge all'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale al quale il rifiuto viene opposto, detta amministrazione è legiti-

timata a costituirsi parte civile nel procedimento penale a carico del responsabile del reato, onde ottenere il risarcimento del danno da essa subito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 651 c.p. configurato a carico di soggetto che aveva rifiutato di declinare le proprie generalità a guardie dell'ente Parco nazionale d'Abruzzo, ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno in favore del suddetto ente, costituitosi parte civile) (Cass. pen., sez. I, 17 ottobre 2003, n. 47469).

Le guardie venatorie hanno, nell'esercizio dei compiti di vigilanza loro affidati, qualità di pubblici ufficiali e, pertanto, il comportamento del soggetto il quale, sorpreso da dette guardie nell'attualità dell'esercizio venatorio con un mezzo vietato (costituito, nella specie, da un richiamo elettromagnetico), rifiuti di ottemperare alla richiesta delle generalità ed all'ordine di esibizione del mezzo anzidetto, dà luogo alla configurabilità, rispettivamente, del reato di cui all'art. 651 e di quello di cui all'art. 650 c.p. (Cass. pen., sez. III, 21 settembre 2004, n. 40613).

L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 c.p. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esibizione di un documento, che costituisce violazione dell'art. 4 comma 2 t.u.l.p.s., e pertanto l'indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato (Cass. pen., sez. I, 24 febbraio 2005, n. 10676).

Il reato di cui all'art. 651 c.p. non è escluso dalla circostanza che il soggetto fornisca una qualche indicazione sulla propria identità personale, senza fornire le complete generalità, né dal fatto che la sua identità sia comunque "aliunde" facilmente accertabile dall'operante e neppure nel caso in cui il pubblico ufficiale richiedente già conosca la persona, non potendosi escludere, in tale ultimo caso, che questi non conosca con certezza le generalità e gli altri estremi occorrenti per la sua completa ed esatta individuazione (Cass. pen., sez. III, 07 giugno 2007, n. 34903).

Il reato di cui all'art. 651 c.p. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai Carabinieri, l'imputato aveva rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone occupanti l'autovettura sottoposta al controllo) (Cass. pen., sez. VI, 03 luglio 2007, n. 34689).

Può capitare che l'azione delle guardia zoofile sia ostacolata con modalità tali da non integrare il reato di resistenza (vi possono essere, però, casi in cui i due reati concorrano), ma che turbano il regolare svolgimento delle operazioni o che le interrompano. I controlli delle guardie zoofile rientrano tra le attività qualificabili come "servizio pubblico", in quanto sono tesi a vigilare sul rispetto di una specifica normativa che attiene ad un interesse pubblico e ciò rispecchia la volontà della pubblica amministrazione di tutelare la sua corretta osservanza e applicazione. Non solo, ma le guardie zoofile sono incaricate di prevenire fatti che possono turbare il comune e generale sentimento di rispetto per gli animali, bene giuridico di indubbio interesse pubblico.

Art. 340 (*Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*). "Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni."

Il bene giuridico tutelato non è il pubblico ufficiale in quanto tale, ma lo svolgimento del regolare ufficio o servizio pubblico svolto dal P.U. Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 340 c.p. non è necessario che l'azione di interruzione o di turbamento si riferisca al servizio nel suo complesso, ma è sufficiente che sia interrotta o turbata una singola funzione o prestazione. Ciò in quanto, sul piano testuale, il turbamento è riferito alla regolarità dell'ufficio o del servizio, per la cui altera-

zione basta realizzare anche solo una discontinuità parziale di singole attività; sul piano sistematico, la norma è diretta a tutelare il valore costituzionale del buon andamento della amministrazione, sicché l'accoglimento della interpretazione riduttiva implicherebbe che tale valore ottiene dal legislatore solo parziale protezione e non una garanzia di capillare osservanza (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 6654/1997 del 09-07-1997).

La regolarità del servizio stesso è turbata anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente. Ne deriva che il reato "de quo" è configurabile anche quando i fatti di interruzione o turbativa incidono in qualsiasi misura sui mezzi che sono apprestati per il suo funzionamento, non occorrendo che essi concernano l'intero sistema organizzativo del sistema od attività (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 11216/1989 del 24-08-1989).

In tema di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, l'art. 340 c.p. è teso a tutelare non solo l'effettivo funzionamento di un ufficio o servizio pubblico, ma anche l'ordinato e regolare svolgimento di esso. Ne consegue che, ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, a prescindere da una reale interruzione, non ha rilievo la temporaneità di durata di essa o di quella del mero turbamento della regolarità a causa di una condotta che, comunque, si inframmetta, con apprezzabile idoneità di disturbo, nel regolare svolgimento dell'ufficio o servizio. Né è necessario che l'effetto negativo di tale condotta riguardi l'attività del pubblico ufficio o servizio nel suo complesso, essendo sufficiente la compromissione apprezzabile, pur temporanea, anche di un solo settore di tale attività. Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato "de quo", è necessario che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento, anche in via di mera possibilità, comporti il verificarsi degli effetti censurati dall'art. 340 c.p., accettandone ed assumendosi il relativo rischio, a prescindere dalla specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 1998, n. 4546, Barbieri e altro c. ud 16041998). Tale reato non include concettualmente il comportamento intimidatorio dell'agente, che può rappresentare perciò elemento costitutivo del reato autonomo e concorrente di violenza (cfr. Cass. pen., V Sez. massima 679/1983 del 27-01-1983).

Per la configurabilità del reato la durata dell'interruzione come l'entità del turbamento sono indifferenti, purché non siano irrilevanti. L'irrelevanza va ravvisata ogniqualvolta il comportamento perturbatore, cui può porsi subitaneo riparo, rientra nella quotidiana quota di maleducazione, sgarbo e di petulanza che durante lo svolgimento di un tipo di pubblico servizio può ragionevolmente presumersi verrà realizzata (cfr. Cass. pen., VI Sez. massima 25/1995 del 05-01-1995).

Anche il ritardo, rispetto al normale sviluppo del servizio, può rilevare ai fini della configurabilità del turbamento della regolarità del servizio purché non si sostanzi in termini di non apprezzabile quantificazione, temporale o di pregiudizio, dello sviluppo concreto delle operazioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio (cfr. Cass. pen., VI Sez. sentenza 24 aprile-13 giugno 2001 n. 24068).

Nel reato di cui all'art. 340 c.p., l'elemento soggettivo non consiste solo nella specifica intenzionalità diretta a provocare l'interruzione o il turbamento del pubblico ufficio o servizio, essendo sufficiente che l'agente operi con la consapevolezza che il proprio comportamento possa determinare quegli effetti, accettandone ed assumendosi il relativo rischio (Cass. pen., sez. VI, 02 maggio 2005, n. 22422).

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 341 del c.p., a opera dell'articolo 18 della legge 25 giugno 1999 n. 205, i fatti che una volta venivano contestati come oltraggio a pubblico ufficiale possono essere contestati, sussistendone i presupposti, come ingiuria aggravata dalla qualità del soggetto passivo (articoli 594 e 61, n. 10, del c.p.), sempre che sia tempestivamente proposta la relativa querela.

Articolo 594 c.p. (*Ingiuria*) "Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla

persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone."

Sussiste il reato di ingiuria nella pronuncia della frase "non rompere le scatole". Infatti detta frase, per il suo significato manifestamente dispregiativo, ha un indubbio contenuto lesivo del decoro, anche perché è notorio il suo riferimento allusivo agli organi genitali, cui la condotta dell'interlocutore arrecherebbe disturbo. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la sentenza di assoluzione, confermativa di quella di primo grado, per la quale si tratterebbe non di ingiuria ma di una manifestazione verbale sintomatologicamente espressiva di una mentalità e di un linguaggio non improntati a correttezza di rapporti con il "prossimo", precisando che questa condizione soggettiva dell'agente non priva la frase del suo contenuto lesivo dell'altrui personalità morale, specie quando, come nel caso in esame, la frase stessa viene pronunciata per manifestare il proprio disprezzo) (Cass. penale, sez. V, 29 aprile 1986).

Il dolo richiesto per la configurabilità del reato è generico e si risolve nella volontarietà delle frasi pronunciate o scritte, socialmente apprezzabili come offensive, rimanendo indifferenti il movente e lo scopo dell'azione; in particolare, essendo irrilevante la mancanza dell'intenzione di offendere (cfr. Cass. pen., V Sez. sentenza 27 marzo-5 maggio 2003, n.° 20079).

La guardia zoofila, quindi, quando nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle sue funzioni è fatta oggetto di offese, impropri, insulti, ecc. ha la facoltà di proporre querela a carico del responsabile. La querela può essere presentata anche nell'immediatezza dei fatti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

Accertamento e valutazione del maltrattamento

Secondo alcune interpretazioni emerse nel corso di dibattimenti penali per il reato di maltrattamento, il semplice esame visivo degli animali non può mai essere ritenuto sufficiente a emettere una diagnosi circostanziata, anche qualora la persona che effettui la "visita" sia un esperto zoofilo. In conseguenza di ciò, secondo tali interpretazioni, la valutazione dello stato di salute di un animale non può essere fatta con il solo esame obiettivo, ma rende necessarie anche indagini diagnostiche effettuate da un medico veterinario. Solo se le indagini rivelassero la presenza di una forma patologica riconducibile a una scorretta detenzione, si potrebbe affermare con obiettività che gli animali apparsi sofferenti a un osservatore non qualificato a produrre diagnosi abbiano subito un maltrattamento perseguibile a norma di legge. I fautori di questa tesi vengono poi a individuare i parametri da prendere in considerazione allo scopo di accertare lo stato di salute di un animale in cattività, osservando che il suo stato di benessere possa essere considerato in funzione di alimentazione e ambiente e vada, inoltre, valutato esaminando i seguenti fattori: aspetto fisico, longevità, successo riproduttivo e, infine, i parametri clinici. Nel tema specifico di questi ultimi vengono ricordati l'esame parassitologico delle feci e l'esame ematico. Solo dopo aver effettuato queste analisi si può decidere se l'animale sia sano o malato.⁽⁷⁾

Va osservato che tale tesi non può essere accolta perché in essa si annida un equivoco: ci troviamo di fronte a una netta confusione tra maltrattamento e stato patologico di un animale. Se è vero che alcuni accertamenti clinici possono contribuire a confermare il maltrattamento subito dall'animale, è vero che tali indagini non sono necessarie per verificare un'oggettiva condizione di incuria o abbandono o peggio ancora di sevizie. "Alcuni infatti considerano il maltrattamento solo le sofferenze fisiche provocate all'animale estrinsecabili con lesioni obiettivamente constatabili. Queste lesioni dunque sono clinicamente diagnosticabili, in quanto provocano nell'animale una disfunzione a carico degli apparati (zoppie, soluzioni di continuo, cecità, sordità ecc.) o del metabolismo (termodisper-

sione, bilancio idrico, tossicosi ecc.). Alcune lesioni fisiche inoltre pur presentandosi in modo subclinico possono essere evidenziate dai nuovi mezzi diagnostici (radiografia, TAC, ecografia, analisi di laboratorio ecc.). È pur vero che non è semplice definire un caso di maltrattamento fisico visti gli innumerevoli fattori coinvolti nell'iter diagnostico che possono andare dall'emergenza di situazioni pregresse ad una predisposizione individuale: tuttavia se è ben chiaro che la maggior parte dei maltrattamenti di tipo fisico sono il più delle volte documentabili attraverso un iter diagnostico adeguato, non sempre lo è di fronte a maltrattamenti di tipo "etologico".⁽⁸⁾

Le accennate analisi, in quanto finalizzate alla diagnosi di un eventuale stato morboso, non consentono, di regola, di verificare né di escludere l'esistenza di condizioni di dolore o di sofferenza indipendenti da cause patologiche, oppure non ancora protratte per il tempo necessario all'insorgenza di una vera e propria malattia. Le condizioni di incuria o abbandono sono sufficienti a integrare la violazione all'art. 727 c.p. in quanto il precetto intende proteggere il benessere degli animali da condotte suscettibili non soltanto di provocare loro stati patologici, ma anche dolori o patimenti che la diagnostica veterinaria non è in grado di accertare né misurare e che, tuttavia, sono scientificamente dimostrati in relazione alla violazione delle loro caratteristiche, menzionate, d'altronde, nel primo comma dell'art. 544-ter c.p. Va poi fatta una riflessione: il concetto di salute, anche nell'ambito umano, non si esaurisce nella sola assenza di malattie ma comprende, in aderenza alla nota definizione dell'O.M.S., l'armonioso ed equilibrato sviluppo di tutte le funzioni fisiche e psichiche dell'organismo. Sulla stessa linea il concetto di benessere animale proposto da Hughes (1976): "uno stato di completa salute fisica e mentale, ove l'animale è in completa armonia con l'ambiente". A loro volta, le sevizie concretano, per sé sole, la fattispecie dei maltrattamenti, perché la norma incriminatrice non postula affatto che abbiano durata e intensità tali da cagionare, immancabilmente, una patologia. In definitiva, il verificarsi di uno stato morboso costituisce un'evenienza del tutto estranea e ulteriore, rispetto alla consumazione del reato, la quale richiede soltanto l'inflizione di sofferenze, ancorché occasionali o di breve durata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, "Dalla precisazione, secondo la quale l'incrudelimento può consistere anche nel solo fatto di cagionare, senza necessità, sofferenza all'animale, scaturisce che determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica e, cioè, una malattia dell'animale, potendo invece, la sofferenza consistere in soli patimenti, che per quel che concerne l'animale, possono derivare anche da abbandono, da paura, da privazioni smodate ecc." (Cass. Pen., III Sez., Sent. n. 3914 del 21/12/98). Sulla stessa linea: "In materia di maltrattamento di animali, la condotta di incrudelimento va intesa nel senso della volontaria inflizione di sofferenze, anche per insensibilità dell'agente. Comportamento questo che non necessariamente richiede un preciso scopo di infierire sull'animale. Peraltro determinare sofferenza non comporta necessariamente che si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il reato nell'aver tenuto legato un cane a una catena corta e senza alcun riparo)" (Cass. Pen., Sez. III, Sent. del 29 gennaio 1999 n.° 1215 - Pioletti G.).

Recentemente i giudici di legittimità, intervenendo in merito alla detenzione incompatibile e alla presenza di gravi sofferenze, hanno precisato che "la nuova formulazione della disposizione codicistica di cui all'art. 727 c.p. non modifica il contenuto della norma perché è sempre punibile la detenzione degli animali "in condizioni incompatibili con la loro natura. Integra, pertanto, il reato di cui all'art. 727 c.p. il tenere un cane in un luogo angusto per un lasso di tempo apprezzabile, senza che sia necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti". (cfr. Cass. pen. III Sez. Pen. sent. 2690, imp. Mollaian, ud. 13.11.07 depositata 7.1.08)

Il maltrattamento, quindi, non va valutato solo secondo criteri medici o clinici, ma più in generale secondo criteri che prendono in esame il benessere dell'animale e le condizioni di detenzione o trattamento, che non devono violare il buon senso e l'equilibrio armonioso tra gli interessi umani e animali.

Ancora, in relazione alla presunta esigenza di effettuare prelievi e analisi, se così fosse, gli addetti alla vigilanza zoofila dovrebbero essere muniti di laurea in medicina veterinaria, oppure soltanto medici veterinari dovrebbero accertare condizioni di maltrattamento, ma tale assunto non trova alcuna giustificazione poiché né la legge 189/04 né altre leggi che regolano la materia di vigilanza zoofila prescrivono tale requisito. Al riguardo, sono giuridicamente inconsistenti, oltre che manifestamente erranee, le argomentazioni che pretendono di demandare solo ai veterinari la capacità tecnica di accertare condizioni di maltrattamento. Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la polizia giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (cfr. Cass. Pen. III Sez., Sent. 835 del 27/4/95, Nichele). D'altro canto la stessa Legge 189/04, nell'articolo relativo alla vigilanza (art. 6), stabilisce chiaramente che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono tenuti ad accertare il reato di maltrattamento e non solo i servizi veterinari delle ASL Anzi, paradossalmente, proprio i servizi veterinari non sono elencati, diversamente da come avviene per gli altri organi di polizia giudiziaria. Ne consegue che per l'accertamento del reato in esame non è richiesta una specifica conoscenza tecnica o specialistica, altrimenti il legislatore l'avrebbe prevista espressamente. Certo, la consulenza medico-veterinaria può avvalorare la constatazione del reato di maltrattamento ma non è una componente necessaria ai fini degli accertamenti di p.g. poiché, come già detto, non tutte le forme di maltrattamento hanno conseguenze medico-cliniche. Sul problema degli incarichi peritali affidati ai veterinari in sede dibattimentale per accertare il reato di maltrattamento di animali, Santoloci sostiene: "Va rilevato che tale prassi non può essere condivisibile - in linea di principio - stante la particolare costruzione giuridica e sostanziale del reato di maltrattamento di animali. Infatti tale reato non può essere, in ipotesi astratta, reso parallelo a un illecito in materia di attività lesive o comunque connesse necessariamente e inevitabilmente a patologie cliniche da ferite o comunque altri danni di tipo classico biologico. (...) Come maltrattamento, secondo le nuove tendenze ideologiche e secondo l'orientamento della Cassazione, non può intendersi puramente e esclusivamente la sofferenza fisica e materiale dell'animale. (...) Le eventuali (ma non necessarie) lesioni fisiche subite dall'animale potrebbero essere soltanto una delle componenti ma non la componente essenziale; e addirittura potrebbe essere assente ogni tipologia di lesione fisica, l'oggetto naturale di perizia, per dar luogo a una forma di maltrattamento e incrudelimento di tipo ambientale e biologico-naturale. (...) Infatti il maltrattamento (...) non è soltanto violenza fisica (ferite, mutilazioni, bastonate, o lesioni in senso stretto, come accadeva nel classico articolo 727 del regime giuridico pregresso). Oggi le lesioni verso l'animale possono costituire una delle ipotesi di maltrattamento, ma paradossalmente anche la più marginale. Infatti abbiamo (...) una nuova forma di maltrattamento generale che ricomprende, e questo va sottolineato in senso assoluto, anche e soprattutto il maltrattamento di tipo ambientale e biologico-comportamentale. Maltrattamento ambientale e biologico-comportamentale che può non avere assolutamente alcuna conseguenza a livello di lesione fisica sull'animale, ma che si concretizza comunque in una sofferenza, in una mutilazione etologica ed operativa a livello vitale dell'essere in questione".(9)

Gli accertamenti delle guardie zoofile

Ai fini del buon esito del procedimento penale o amministrativo, sono essenziali gli accertamenti di polizia giudiziaria/amministrativa. Spesso molti processi sono vanificati proprio per l'errata o incompleta procedura adottata dagli operatori. A chi scrive è capitato di leggere notizie di reato o verbali di sequestro per violazione all'art. 544 ter c.p. motivati con un generico "maltrattamento di animali" senza specificare, non dico quale caso era stato violato (incrudelire, eccessiva fatica, lesioni), ma addirittura la fattispecie commessa. Il fatto che si trovino alcuni animali in un allevamento abusivo non significa *sic et simpliciter* che gli animali siano tenuti in condizioni incompatibili con

la loro natura e pertanto sia stato commesso un reato. Ai fini della configurabilità del reato occorre verificare le condizioni complessive in cui sono tenuti gli animali e valutare, di conseguenza, se siano state rispettate le leggi naturali e biologiche che riguardano specificamente quel tipo di animale. La liceità della detenzione dovrà valutarsi in concreto in base ad un giudizio di compatibilità tra le condizioni in cui l'animale viene tenuto e le sue specifiche esigenze biologiche e comportamentali; solo all'esito di questa valutazione, qualora si riscontrino il superamento di un limite o di una soglia di sopportazione dell'animale può affermarsi che una certa condizione costituisce il presupposto di una condotta penalmente rilevante alla luce dell'art. 727 c.p. Il maltrattamento, pertanto, deve risultare da una prova adeguata, non scaturita da semplici presunzioni circa le conseguenze negative sul benessere degli animali. È opportuno, perciò, essere quanto più scrupolosi e precisi possibili nella stesura degli atti e nella formulazione del capo d'accusa, indicando quale (o quali) aspetto dell'art. 544 ter c.p. si ritiene sia stato violato – ricordando che tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente (es., comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche e lesioni)–, e motivando le ragioni che hanno reso necessario ricorrere al sequestro. Qualificare un fatto in modo errato o attribuire una violazione in luogo di un'altra, significa far annullare, in concreto, il procedimento penale in questione. Le diverse ipotesi previste dagli articoli 544-ter e 727 c.p. sono distinte e autonome e prevedono condotte e comportamenti diversi e che vanno, quindi specificamente contestate all'indagato. Ad esempio, l'ipotesi della detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura è ben distinta, sia per l'elemento oggettivo sia per quello soggettivo, dall'ipotesi della sottoposizione degli animali a strazi o sevizie. Pertanto, qualora venga accertata una di queste ultime due ipotesi e poi l'imputato venga condannato per detenzione incompatibile, si tratta non già di una semplice diversa qualificazione giuridica del fatto bensì della condanna per un vero e proprio fatto diverso, in lesione del diritto di difesa dell'imputato e che deve considerarsi illegittima, ai sensi degli artt. 521 e 522 c. p. p., per violazione del principio di correlazione tra l'accusa contestata e la decisione (cfr. Cass. Pen., III Sez., Sent. n.° 00601 del 29/01/97).

Nel corso di controlli va da sé che tutto ciò che può essere utilizzato come fonte di prova deve essere sottoposto a sequestro, ivi compresi gli animali detenuti. Nel caso, le guardie zoofile è opportuno che si facciano coadiuvare da un ufficiale di p.g. Per il sequestro dei animali, è necessario trovare preventivamente un luogo idoneo dove portarli sia per ristabilire le condizioni di liceità sia per impedire che il reato si prolunghi. Nulla, in ipotesi, vieta che possa essere nominato custode la persona che si dichiara proprietario degli animali, ma l'affidamento alla persona sottoposta ad indagine è inopportuno, considerato che una delle finalità del sequestro è infatti quella di sottrarre gli animali alla disponibilità del detentore, poiché sarebbe troppo elevato il rischio che lo stesso li utilizzi per commettere altre ipotesi di reato o che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Se si sequestrano animali perché sottoposti a "comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche", quindi per sottrarli ad un'oggettiva situazione di maltrattamento in atto, non si possono lasciarli in custodia nello stesso luogo e condizioni in cui sono stati trovati, pena il vanificare la misura di prevenzione. Che si sequestrano a fare se il maltrattamento continua? Anzi si arriva al paradosso di legittimare il maltrattamento, perché il custode è tenuto a tenerli in quel luogo obbligato dall'atto di affidamento!... Al proposito vi è un precedente: un indagato propone istanza di riesame avverso il decreto con cui il g.i.p. aveva sottoposto a sequestro preventivo alcuni cavalli da lui tenuti. La p.g. li aveva sequestrati ritenendo che fossero tenuti in condizioni incompatibili con la loro natura. Il ricorrente contesta nel merito la fondatezza della notizia criminis, adducendo peraltro la sopravvenuta inutilità del vincolo cautelare essendo nelle more divenuto egli stesso custode dei cavalli in sequestro. Scrivono i giudici del riesame: "Da ultimo, l'affidamento degli animali in giudiziale custodia allo stesso indagato ha comunque frustrato le finalità cautelari sottese al sequestro preventivo dei medesimi, sostanzialmente posti nelle stesse condizioni di fatto cui la misura intendeva ovviare: ne consegue che il provvedimento del g.i.p., oltre che inammissibile in

relazione all'oggetto, è attualmente infondato anche nel merito". (Documento UDA, Corte di Appello di Genova, Massimo Cusatti giudice c/o il Tribunale III sez. penale. Trib. Genova, 4/10/94).

Le guardie zoofile come ausiliari di polizia giudiziaria

Laddove si collabora con organi di p.g., per le guardie zoofile che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, come quelle nominate con Decreto del presidente della Giunta Regionale e che non hanno il decreto prefettizio, o che operino fuori dal loro ambito territoriale, è utile la loro nomina, da parte dell'organo di p.g. con il quale si agisce, ad ausiliari di polizia giudiziaria, ex art. 348/4° comma. c.p.p. È bene ricordare che tali ausiliari, nel momento e a causa della loro opera sono pubblici ufficiali, e sono obbligati, quando ne ricorrono le condizioni, a mantenere il segreto in merito all'attività svolta, ricorrendo in caso contrario nella sanzione prevista dall'art. 326 c.p. La definizione di "persona idonea" rende molto ampio il campo dei soggetti adatti, ma riteniamo che in ogni caso le "specifiche competenze tecniche" richieste vadano comprovate. In sede di dibattimento, un avvocato potrebbe benissimo obiettare che la scelta dell'ausiliario sia stata carente sotto l'aspetto della verifica delle "specifiche competenze tecniche", e chiedere di non tenere conto degli accertamenti svolti dalla p.g. di concerto con tale ausiliario. La scelta, quindi, deve essere ben ponderata e suffragata da seri e validi elementi. Ovviamente tali problemi non sorgono per chi svolge le funzioni di guardia zoofila, poiché le guardie zoofile sono soggetti abilitati a svolgere determinati controlli, tecnicamente preparati e che svolgono la loro attività dopo aver frequentato un corso di formazione e aver superato il relativo esame. Sulla loro "idoneità", quindi, vi possono essere pochi credibili dubbi.

Elementi di analisi investigativa

"Le cose non sono quello che appaiono", questa massima, presa in prestito dalla sociologia, dovrebbe fungere da monito per tutti gli operatori di polizia e gli investigatori. Come abbiamo visto, l'attività delle guardie zoofile è *un'attività di polizia*, nel vero senso della parola. L'attività della polizia è solitamente suddivisa in tre forme: *l'osservazione*, *la prevenzione*, e *la repressione*.

L'*osservazione* è mirata alla conoscenza delle cause e degli eventi relativi a fatti anche leciti e legittimi ma che possono in astratto violare la legge. Questa attività consiste nella raccolta di dati, notizie, fatti, nella loro analisi e nel loro coordinamento per la preparazione della fase della prevenzione. La *prevenzione* consiste nell'attività tendente ad impedire il verificarsi di fatti costituenti reato. La funzione di *repressione* della polizia giudiziaria consiste nell'attuare provvedimenti tesi ad evitare che la violazione già iniziata si realizzi compiutamente, ovvero per impedirne le conseguenze.

Come attività umana, l'*osservazione* può essere soggetta a errori e ad interpretazioni errate. Vediamo quali sono:

- *Personalizzazione*: è la tendenza a rapportare a se stessi e alle proprie esperienze fatti che in realtà sono indipendenti;
- *Dicotomismo manicheo*: è la tendenza a creare contrapposizioni di categorie analitiche contrapposti, tipo buono-cattivo, bello-brutto, giusto-ingiusto, ecc.
- *Sopravvalutazione*: quando si tenda a sopravvalutare un evento;
- *Sottovalutazione*: tendenza a ridimensionare gli eventi e i fatti;
- *Generalizzazione impropria*: quando si arriva a conclusioni improprie perché fondate su pochi elementi o su avvenimenti non attinenti;
- *Estrapolazione arbitraria*: tendenza a esaminare un evento estrapolandolo dal contesto e senza tenere in considerazione il suo ambito;
- *Inferenza arbitraria*: Quando si argomenta senza indizi o di controlli.

L'osservazione investigativa deve rispondere alla credibilità di qualsiasi indagine scientifica, seguendo un metodo rigoroso. Il metodo scientifico è caratterizzato da un controllo intersoggettivo e obiettivo: dato un problema, se la conclusione proposta è quella giusta, qualsiasi ricercatore dovrebbe arrivare alle stesse conclusioni, indipendentemente dai suoi pregiudizi di valore. Il *Metodo* da seguire dovrebbe essere il seguente: *Osservazione*, ovvero osservazione dei fatti significativi, *Generalizzazione*, giungere a una conclusione che spieghi i fatti, *Controllo*, ovvero sottoporre la conclusione a controllo.

In un'analisi investigativa avviene lo stesso di quanto avviene in una ricerca scientifica: si stabilisce che una determinata conclusione, pur provvisoria, non ha alternative più convincenti in quel momento e in riferimento a quel determinato contesto. Nella scienza come nell'investigazione non arriviamo mai ad una verità definitiva, ma a una conclusione che può essere sempre fallibile e correggibile.¹⁰

Note

- (1) "Dizionario di Etologia", diretto dal Danilo Mainardi, Einaudi, Torino, 1992.
- (2) F. Bartolini, F. Timo, "Il manuale della guardia volontaria venatoria", Bologna, 1996, pag. 21.
- (3) F. Bartolini, F. Timo, op. cit., pag. 19.
- (4) Giangiulio Ambrosini, "Il codice del nuovo processo", Einaudi, Torino, 1990, pagg. 30-31.
- (5) Cfr. P. Puoti, "gli atti di polizia giudiziaria nel nuovo processo penale", Roma, 1992.
- (6) F. Bartolini, "Il Nuovo codice della depenalizzazione", Piacenza, 1990.
- (7) Cfr. Pretura di Bassano del Grappa, Sez. distaccata di Asiago, Sent. 65/95 del 20/12/95, imp. Dal Prà.
- (8) Maurizio Pasinato, "Qual è il concetto di maltrattamento in cinofilia", www.enci.it.
- (9) Maurizio Santoloci, "Il maltrattamento di animali può essere verificato con una perizia?", in "Per un codice degli animali" a cura di A. Mannucci e M. Tallacchini, Giuffrè editore, Milano, 2001.
- (10) Cfr. F. Sidoti, "La cultura dell'Investigazione", Roma, 2002.

